

REGIONE LOMBARDIA

(Regolamento regionale n. 1 del 10 febbraio 2004, modificato dai Regolamenti regionali 27 marzo 2006, n. 5, 20 giugno 2011, n. 3 e 17 luglio 2015, n. 7)

Comune di LUINO (VA)

BANDO DI ASSEGNAZIONE

per la formazione della graduatoria valevole ai fini dell'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (erp) che si rendono disponibili nel Comune

PERIODO APERTURA E CHIUSURA DEL BANDO

dall'1/10/2018 al 9/11/2018

LA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE E' RIFERITA ALL'ANNO 2017

1. Indizione del bando

1. E' indetto il bando *biennale* per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti *dall'ALER*, di nuova costruzione, recuperati e che comunque si rendano disponibili *nel Comune* per le finalità proprie dell'erp.

2. Gli alloggi di erp si contraddistinguono esclusivamente in:

a) alloggi a canone sociale: alloggi realizzati, recuperati o acquisiti, i cui canoni concorrono alla copertura di oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché di costi di gestione. Tali alloggi sono assegnati ai nuclei familiari che presentano domanda per un alloggio a canone sociale con ISEE-erp non superiore a 16.000,00 euro o con ISE-erp non superiore a 17.000,00 euro;

Gli alloggi che si prevedono disponibili a seguito del bando nel primo semestre di validità della graduatoria sono n. 3 alloggi e hanno come soggetto gestore l'ALER:

La procedura informatica della Regione a seguito del calcolo dell'ISE-erp e ISEE-erp, determina la tipologia della domanda presentata.

1.3 Gli alloggi vengono assegnati secondo l'ordine della graduatoria comunale, nel rispetto di quanto previsto al punto 1.2:

a) ai residenti e a coloro che prestano la propria attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune alla data di presentazione della domanda e che comunque hanno maturato alla medesima data almeno 5 anni di residenza/attività lavorativa nella Regione Lombardia;

b) ai cittadini, il cui Comune di residenza e quello in cui si presta l'attività lavorativa non abbia indetto il bando per due semestri consecutivi sino ad un massimo del 10% degli alloggi del punto 1.2, lett. a) che si rendono disponibili nel corso dell'anno con arrotondamento all'unità superiore;

- c) ai lavoratori che svolgeranno la nuova attività ovvero si tratti, comunque, di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel Comune, a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di ristrutturazione industriale o di eventi a loro non imputabili;
- d) ai lavoratori che saranno assunti in base ad accordi con le organizzazioni sindacali di settore, a seguito di piani di sviluppo occupazionale nel Comune;
- e) al concorrente emigrato italiano all'estero.

Nell'assegnazione degli alloggi recuperati è data priorità ai precedenti occupanti, purché siano in possesso dei requisiti d'accesso fatta eccezione per il valore dell'ISEE-erp, sostituito dal limite di decadenza. Tali assegnatari non sono collocati in graduatoria trattandosi di mobilità interna all'erp.

1.4 Il Comune ha la possibilità di assegnare:

- 1.4.1 in deroga all'ordine decrescente dell'ISBARC a specifiche categorie speciali previste al punto 4: anziani, famiglie di nuova formazione, persone sole, disabili e profughi, inserite utilmente in graduatoria; per ciascuna delle categorie speciali l'assegnazione avviene secondo l'ordine decrescente dell'ISBARC.

Il Comune con deliberazione della Giunta n° ... del ha previsto di destinare il 30% degli alloggi che annualmente si rendono disponibili;

- 1.4.3 in deroga alla posizione in graduatoria ovvero in caso di mancata presentazione della domanda ai fini dell'ultima graduatoria pubblicata, purché sussistano i requisiti per l'accesso all'erp di cui al punto 2, può disporre con specifico atto, in via d'urgenza, l'assegnazione di un alloggio di erp ai nuclei familiari che

- a) debbano forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo riconosciuto ai fini della graduatoria e non sia possibile sopperire alla sistemazione abitativa del nucleo familiare secondo i tempi previsti per la graduatoria salvo che per sfratto per morosità di alloggi di erp e/o di occupazione abusiva;
- b) siano assoggettati a procedure esecutive di sfratto riconosciute ai fini della graduatoria per una delle condizioni previste dall'art. 80, comma 20, della legge 388/2000:

- 1. hanno nel nucleo familiare componenti ultrasessantacinquenni;
- 2. hanno nel nucleo familiare componenti handicappati gravi affetti da minorazioni o malattie invalidanti, che comportino una percentuale d'invalidità, certificata ai sensi della legislazione vigente, pari o superiore al 66%;

i nuclei familiari di cui al punti 1 e 2 non devono disporre di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa;¹

1

- c) abbiano rilasciato o debbano rilasciare l'alloggio a seguito di calamità naturali quali alluvioni, terremoti, frane ovvero eventi imprevisi quali esplosioni, incendi, crolli o altro ad essi riconducibili;
- d) necessitino di urgente sistemazione abitativa, anche a seguito di gravi eventi lesivi dell'integrità psico-fisica e personale, con particolare riguardo alle donne e ai minori per i quali è intervenuta l'assistenza del Comune alla data della domanda;
- e) siano privi di alloggio o si trovino in alloggio antighienico ovvero in alloggio improprio collocati in graduatoria non è stato possibile provvedere all'assegnazione di un alloggio di erp entro i tre mesi successivi dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa;
- e bis) necessitino di urgente sistemazione abitativa in quanto coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, hanno lasciato da non più di un anno la casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, e sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non ne hanno la disponibilità.

le assegnazioni in deroga (art. 14 del rr 1/2004) non possono superare il 25%, con arrotondamento all'unità superiore, degli alloggi disponibili prevedibilmente per ciascun semestre di validità della graduatoria, salvo espressa autorizzazione della Giunta regionale.

Il Comune con deliberazione della Giunta n° delha previsto di destinare il 25% degli alloggi disponibili prevedibilmente nel corso dell'anno.

4.in deroga ai requisiti soggettivi ai nuclei familiari ove si tratti di garantire:

- a) la sistemazione in alloggi adeguati sotto il profilo igienico-sanitario di soggetti con patologie croniche invalidanti a prognosi infausta senza fissa dimora o soggetti a sfratto esecutivo e che eventualmente necessitino di assistenza sanitaria domiciliare;
- b) alle famiglie un alloggio, come condizione posta dai servizi sociali del comune per evitare l'allontanamento di figli minori legittimi, naturali riconosciuti o adottivi conviventi, ovvero per consentire il ritorno in famiglia;

2. Requisiti generali per la partecipazione all'assegnazione

2.1 Può partecipare al bando per l'assegnazione di un alloggio di erp il soggetto in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea o di altro Stato, qualora il diritto di assegnazione di alloggio erp sia riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali, ovvero lo straniero sia titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno come previsto dalla vigente normativa;
- b) residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune alla data di pubblicazione del bando; residenza o attività lavorativa continuative nella Regione Lombardia negli ultimi 5 anni; il requisito della residenza anagrafica non è richiesto nei seguenti casi:
 - I. qualora il Comune sia quello prescelto dal concorrente ai sensi del punto 1.3 lett. b);

- II. lavoratori che a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale per la quale è stata riconosciuta la condizione di stato di disoccupazione del concorrente ai fini della graduatoria, a causa di ristrutturazione industriale o di eventi a loro non imputabili, presentino domanda nel Comune dove svolgeranno la nuova attività ovvero si tratti, comunque, di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel Comune stesso;
 - III. lavoratori che saranno assunti in base ad accordi con le organizzazioni sindacali di settore, a seguito di piani di sviluppo occupazionale;
 - IV. il concorrente sia un emigrato italiano all'estero, per il quale è ammessa la partecipazione per tre Comuni della Regione;
- c) assenza di precedente assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
 - d) assenza di precedente assegnazione in locazione di un alloggio di erp, qualora il rilascio sia dovuto a provvedimento amministrativo di decadenza per aver destinato l'alloggio o le relative pertinenze ad attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della pubblica sicurezza;
 - e) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
 - f) ISEE-erp e valori patrimoniali mobiliari e immobiliari del nucleo familiare non superiori ai valori indicati nel presente bando;
 - g) non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale e all'estero. È da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie convenzionale complessiva, data dalla superficie utile più il 20% per aree accessorie e servizi, nelle seguenti misure:

superficie convenzionale in mq			
Superficie utile	superficie accessoria	superficie totale	componenti nucleo familiare
45	9	54	1 - 2
60	12	72	3 - 4
75	15	90	5 - 6
95	19	114	7 o più

La superficie utile dell'alloggio in diritto di proprietà è misurata al netto dei muri perimetrali ed interni

- h) non sia stato sfrattato per morosità da alloggi erp negli ultimi 5 anni e abbia pagato le somme dovute all'ente gestore, fatte salve le situazioni di accertata difficoltà;
- i) non sia stato occupante senza titolo di alloggi erp negli ultimi 5 anni.

2.2 I requisiti soggettivi debbono essere posseduti dal concorrente e, limitatamente a quanto previsto dalle precedenti lettere c), d), e), g), h) e i) del punto 2.1, da parte degli

altri componenti il nucleo familiare alla data della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto di locazione.

Nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico, che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, non viene considerato, ai fini del rispetto del requisito previsto alla lettera g) del punto 2.1, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli.

3. Definizione del nucleo familiare

- 3.1 Si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti o adottivi con loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno un anno prima della data di presentazione della domanda e sia dimostrata nelle forme di legge. Il termine di un anno non si applica qualora si tratti di soggetti affidati con provvedimento dell'Autorità giudiziaria e di ultrasessantacinquenni o invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie invalidanti, che comportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 66%, riconosciuta ai sensi delle vigenti normative, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi ad esito infausto. Partecipano altresì al bando di concorso i nuclei familiari di nuova formazione costituiti prima della consegna dell'alloggio.
2. Sono considerate componenti del nucleo familiare anche persone conviventi non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora tali soggetti siano compresi nel nucleo stesso all'atto della domanda. La convivenza deve avere carattere di stabilità, risultare anagraficamente esistente almeno per i due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al bando, essere finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e deve essere dichiarata, da parte del concorrente, e da parte delle persone conviventi, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 38 e 47 del d.p.r. 445/2000.

4. Specifiche Categorie di concorrenti

- 4.1 Le specifiche categorie di concorrenti utilmente inserite in graduatoria, ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui al punto 1.4.1 sono:
 - a) anziani: nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di chiusura del bando, avranno superato 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, secondo quanto previsto alla lett. d) o abbia nel proprio nucleo familiare un componente di età superiore a 75 anni; in tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori anche legalmente affidati;
 - b) famiglie di nuova formazione: nuclei di due componenti, costituitisi con atto di matrimonio o per convivenza more uxorio, attestata con atto notorio, entro i due anni precedenti alla data della domanda, ovvero, la cui costituzione avvenga prima della consegna dell'alloggio. In tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori anche legalmente affidati;
 - c) persone sole: nuclei familiari costituiti da una persona sola, eventualmente con uno o più figli conviventi tutti a carico o minori legalmente affidati;

ALLEGATO D.G.C. N. DEL

- d) disabili: nuclei familiari nei quali uno o più componenti siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino una percentuale di invalidità, certificata ai sensi della legislazione vigente, pari o superiore al 66%;
- e) eventuali profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio, secondo la legislazione statale in materia.

5. Determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE-erp) e dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ISEE-erp)

L'anno di riferimento per la situazione reddituale e patrimoniale è il 2017

Ai fini dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di erp viene definito un indicatore di situazione economica equivalente ISEE-erp, in analogia a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, con opportune modifiche ai fini di una migliore capacità di descrizione delle condizioni socioeconomiche dei nuclei familiari lombardi interessati dal presente bando. Per la definizione e il calcolo di tale indicatore sono ulteriormente definiti i seguenti indicatori e parametri.

1. Definizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare da considerarsi ai fini della determinazione degli indicatori è quello indicato a punto 3 così dichiarato alla data di presentazione della domanda.

5.2 Indicatore della situazione reddituale ISR- erp

L'Indicatore della Situazione Reddittuale ISR- erp è così determinato:

si sommano per ciascun componente del nucleo familiare:

- a) il reddito complessivo risultante dalla dichiarazione relativa ai redditi dell'anno indicato al punto 5, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;
- b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- d) gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tassazione, i sussidi a carattere assistenziale, le donazioni e ogni altra erogazione pubblica o privata, fatta eccezione per le somme soggette a tassazione separata, nonché i redditi imponibili non dichiarati in quanto il soggetto risulta esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- e) Il reddito figurativo derivante dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare, con l'applicazione del tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali indicato dal Ministero del Tesoro per l'anno di riferimento del reddito;

si detraggono:

- f) l'IRPEF dovuta, comprese le addizionali regionale e comunale;

- g) le spese sanitarie sostenute e documentate con esclusione delle spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap di cui alle seguenti lettere h), i), j), k);
- h) le spese sostenute e documentate per il ricovero in strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali di persone anziane o disabili anche non componenti il nucleo familiare.

h bis) l'ammontare del contributo al mantenimento dei figli effettivamente prestato e documentato nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi.

Nel caso di componente il nucleo familiare affetto da fragilità e non ricoverato in struttura residenziale ma residente con il nucleo stesso:

- i) euro 10.000,00 per ogni componente con invalidità al 100% con indennità di accompagnamento o cieco civile assoluto, o invalido di guerra o per servizio con indennità di assistenza e accompagnamento, nonché "grande" invalido del lavoro che usufruisce dell'assegno di assistenza personale e continuativa; in alternativa l'importo effettivamente sostenuto per spese di assistenza documentate;
- j) euro 3.000,00 per ogni componente con invalidità al 100 % senza indennità di accompagnamento, o cieco civile parziale, o invalido di guerra o per servizio appartenente alla 1° categoria tab. A ex D.P.R. n° 834 del 30/12/1981 e successive modifiche, nonché "grande" invalido del lavoro;
- k) euro 1.500,00 per ogni componente con invalidità inferiore al 100% e superiore al 66% ovvero con handicap psicofisico permanente ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5.2.1992 n. 104, o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 2° alla 4° Tab. A ex D.P.R. 834 del 30/12/1981 e successive modifiche, nonché invalido del lavoro con percentuale superiore al 66% ed inferiore all'80%;

Ai fini delle detrazioni di cui alla lettera k) i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5 si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%.

5.3 Patrimonio mobiliare e immobiliare

5.3.1 Per il patrimonio mobiliare

per ogni componente il nucleo familiare si sommano i valori di seguito specificati, posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno di cui al punto 5.2 lett. a):

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno di cui al citato punto 5.2 lett. a);
- b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze relative all'anno indicato nel bando;
- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione relative all'anno indicato nel bando;

- d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione e domanda, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonchè degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415/1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente all'anno indicato nel bando;
- g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonchè contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto; sono altresì esclusi i patrimoni accumulati nei fondi pensione chiusi o aperti di cui al decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993 nonché l'importo del trattamento di fine rapporto accantonato presso il datore di lavoro;
- h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

La sommatoria dei valori sopra indicati viene arrotondata al primo multiplo intero inferiore di 5.165,00 euro; esempi:

4.000,00 € non viene considerato	=	0,00 €
7.000,00 € si arrotonda a	=	5.165,00 €
12.000,00 € si arrotonda a	=	10.330,00 € (5.165 x 2)

5.3.2 Per il patrimonio immobiliare.

- a. per ogni componente il nucleo familiare si sommano i valori patrimoniali dei fabbricati e dei terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno di cui al punto 5 indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato;
- b. i valori patrimoniali di cui alla lett. a) si rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento esclusa la nuda proprietà.
- c. Nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico, che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono

ALLEGATO D.G.C. N. DEL
obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi non si considera il valore patrimoniale della casa coniugale.

5.3.3 Indicatore della situazione patrimoniale ISP-erp

L'Indicatore della Situazione Patrimoniale ISP-erp è determinato moltiplicando la somma dei valori patrimoniali di cui alla lett. b) del punto 5.3.2, per il coefficiente 0,20.

5.4 Scala di equivalenza

Il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, è quello riportato nella tabella seguente:

n. componenti il nucleo familiare all'atto della domanda	Parametro di equivalenza
Maggiorazioni e diminuzioni	
1	1,00 + 0.17
per ogni ulteriore componente	
2	1,38
3	1,67 - 0.10
Per ogni componente di età inferiore a 15 anni solo se appartenente ad un nucleo in cui sono presenti almeno due maggiorenni	

5.5 Soglia patrimoniale

La soglia patrimoniale (sommatoria dei valori patrimoniali di cui al punto 5.3) per l'accesso viene determinata con riferimento alla composizione del nucleo familiare, ed assume il seguente valore:

euro 16.000,00 incrementati di euro 6.000,00 per ogni punto della scala di equivalenza (PSE)

Valori esemplificativi della scala di equivalenza (PSE)	Soglia patrimoniale
1 componente	22.000
1,38 (componenti maggiorenni)	24.280
1,67 (3 componenti senza minori)	26.020
1,80 (4 componenti di cui un minore)	26.800
1,91 (5 componenti di cui due minori)	27.460
1,98 (6 componenti di cui 3 minori)	27.880

6. Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE-erp ⁽¹¹⁾

L'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-erp) è determinato come rapporto tra l'Indicatore della Situazione Economica (ISE-erp) e il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), che rappresenta la composizione del nucleo familiare.

7. Indicatore della Situazione Economica ISE-erp

L'Indicatore della Situazione Economica, al fine dell'assegnazione e gestione dell'erp (ISE-erp) è determinato, dalla somma dell'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR-erp) con l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP-erp), entrambi stabiliti anche con riferimento alla specificità del comparto dell'edilizia residenziale pubblica.

6. Condizioni familiari e abitative

I valori specifici delle condizioni abitative e familiari sono stabiliti dal Regolamento regionale e confermati con delibera di Giunta Comunale n° 92 del 10/09/2015

VALORI DEGLI INDICATORI DELLE CONDIZIONI FAMILIARI E ABITATIVE					
CONDIZIONI FAMILIARI	val or e del la re gio ne	val or e del co mu ne	Co ndi zio ne F1	Co ndi zio ne F2	Con dizi one F3
1) ANZIANI nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di chiusura del bando, avranno superato 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lett. a) e b) del successivo punto 2, o abbia un'età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico.					
a) un componente con età maggiore di 65 anni e l'altro totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni	20				
b) tutti con età maggiore di 65 anni	15				
2) DISABILI nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali. Il disabile non anagraficamente convivente è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del concorrente stesso che comprenda lo stesso disabile nel nucleo assegnatario.					

a) disabilità al 100% o handicap grave con accompagnamento	2 5				
b) disabilità al 100% o handicap grave	1 7				
c) disabilità dal 66% al 99%	1 3				
3) FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE nuclei di due componenti, costituitisi con atto di matrimonio o per convivenza more uxorio, attestata con atto notorio, entro i due anni precedenti alla data della domanda, ovvero, la cui costituzione avvenga prima della consegna dell'alloggio. In tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori anche legalmente affidati.					
a) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla data della domanda e con minori	1 2				
b) famiglia di nuova formazione con minori	1 0				
c) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla data della domanda, senza minori	7				
d) famiglia di nuova formazione senza minori	5				
4) PERSONE SOLE, CON EVENTUALI MINORI A CARICO nuclei familiari costituiti da una persona sola, eventualmente con uno o più figli conviventi tutti a carico o minori legalmente affidati Nuclei di un componente, con un eventuale minore o più a carico.					
a) persone sole con uno o più o minori, tutti a carico	1 6				
b) persona sola	8				
5) STATO DI DISOCCUPAZIONE stato di disoccupazione, sopravvenuto successivamente all'anno di riferimento del reddito e che perduri all'atto di presentazione della domanda, determinando una caduta del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 50%:					
a) concorrente e altro componente	1 8				

ALLEGATO D.G.C. N. DEL

b) concorrente o altro componente con età maggiore di 45 anni	1 0			
c) concorrente o altro componente con età minore di 45 anni	8			

ALLEGATO D.G.C. N. DEL

6) RICONGIUNZIONE						
nucleo familiare che necessiti di alloggio idoneo per accogliervi parente disabile						
a)	ricongiunzione del concorrente disabile (dal 74 % al 100%) con ascendenti o discendenti diretti o collaterali di primo grado presenti nella domanda;	10				
b)	ricongiunzione del concorrente ascendente o discendente diretto o collaterale di primo grado con disabile (dal 74% al 100%), residente nel Comune in cui è stata presentata la domanda;	10				
<i>per disabile si considera una persona con una grave patologia medica (psico-fisica) o con grave handicap, attestati dagli organi sanitari regionali, continuativi nel tempo o con prognosi infausta, secondo quanto previsto al sottopunto 2</i>						
7) CASI PARTICOLARI						
a)	nucleo di un componente, con eventualmente un minore o più a carico, domiciliato o proveniente da luoghi di detenzione o comunità terapeutiche	15				
b)	nucleo familiare di emigrato che necessiti rientrare in Italia	8				
				F1 < = 10 0	F2 < = 10 0	F2 <= 100

ALLEGATO D.G.C. N. DEL

CONDIZIONI ABITATIVE	valore della regione	valore del comune	Condizione A1	Condizione A2	Condizione A3	Condizione A4
8) RILASCIO ALLOGGIO Concorrenti che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo:						
a) sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla presentazione della domanda:						
a.1) il nucleo familiare si trovi in condizione abitativa impropria di cui al sottopunto 9 per il quale non si deve considerare il periodo temporale dei tre anni previsto;	70					
a.2) il concorrente abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio con una superficie utile dell'alloggio inferiore a: • 28,80 mq per 1 persona; 33,60 mq per 2 persone; 43,35 mq per 3 persone; 60,35 mq per 4 persone; 71,40 mq per 5 persone; 79,05 mq per 6 persone.	50					
b) sia decorso, al momento della presentazione della domanda, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione	50					
c) sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso al momento di presentazione della domanda il termine fissato per il rilascio	25					

<i>I valori del rilascio alloggio non sono riconosciuti nel caso di rilascio per morosità, il cui canone di locazione da corrispondere sia stato inferiore all'importo dell'affitto oneroso secondo quanto previsto al punto 16</i>						
8 bis) RILASCIO ALLOGGIO DA PARTE DI CONIUGI LEGALMENTE SEPARATI O DIVORZIATI						
<i>Coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, qualora abbiano lasciato la casa coniugale entro la data stabilita dal provvedimento giudiziario di separazione legale o equipollente ammesso dalla legge e non sia trascorso più di un anno da tale data</i>						
9) CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA						
a) concorrenti che dimorino da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda presso strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute	15					
b) concorrenti che dimorino in strutture di tipo alberghiero a carico del Comune all'atto della domanda.	15					
c) concorrenti che dimorino da almeno tre anni all'atto della domanda, in locali non originariamente destinati alla residenza abitativa, anche di tipo rurale, ovvero in locali inabitabili ai sensi del regolamento d'igiene del Comune o in altro ricovero procurato a titolo precario.	10					
10) COABITAZIONE concorrenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda con altro o più nuclei familiari:						

a) nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità	5				
b) nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado	4				
11) SOVRAFFOLLAMENTO concorrenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda:					
a) in alloggio che presenta forte sovraffollamento, vale a dire: - 3 o più persone in 1 vano abitabile = 14 mq + 20% - 4 o 5 persone in 2 vani abitabili = 28 mq + 20% - 6 persone in 3 o meno vani abitabili = 42 mq + 20% - 7 o più persone in 4 o meno vani abitabili = 56 mq + 20%	10				
b) in alloggio che presenta sovraffollamento vale a dire: - 1 o 2 persone in 1 vano abitabile = 14 mq + 20% - 3 persone in 2 vani abitabili = 28 mq + 20% - 4 o 5 persone in 3 vani abitabili = 42 mq + 20% - 6 persone in 4 vani abitabili = 56 mq + 20% - 7 o più persone in 5 vani abitabili = 70 mq + 20%	7				
12) CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO concorrenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda:					

ALLEGATO D.G.C. N. DEL

a) in alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi	25					
b) in alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica, ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità eliminabile con normali interventi manutentivi	20					

ALLEGATO D.G.C. N. DEL

13) BARRIERE ARCHITETTONICHE					
Concorrenti, di cui alla condizione disabile di cui al precedente sottopunto 2) che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente)	5	5			
14) CONDIZIONI DI ACCESSIBILITÀ					
Concorrenti, anziani o disabili di cui ai precedenti sottopunti 1) e 2), che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato superiormente al primo piano, dal cui piano inferiore si accede all'immobile.	1	3			
15) LONTANANZA DALLA SEDE DI LAVORO					
Concorrente che risieda in un alloggio situato in località diversa dal Comune in cui presta la propria attività lavorativa esclusiva o principale da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda, ovvero sia destinato all'atto del bando a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive in Comune diverso da quello di residenza; la distanza del luogo di residenza dal Comune sede di lavoro sia superiore a 90 minuti di percorrenza con gli ordinari mezzi di trasporto pubblico .	5				
16) AFFITTO ONEROSO					
Concorrenti titolari di un contratto di locazione relativo all'abitazione principale in cui è stata fissata la residenza, il cui "canone integrato", all'atto del bando, sia superiore di oltre il 5% al "canone sopportabile da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda. "canone integrato": canone di locazione più spese accessorie fino a 516 euro all'anno	1	5			
			A	A	A
			1	2	3
			<	<	<
			=	=	=
			1	1	1
			0	0	0
			0	0	0
					A4
					<
					=
					10
					0

Regionale (ISBAR), dell'Indicatore della Situazione del Bisogno Abitativo Regionale e Comunale (ISBARC) e formazione della graduatoria.

7.1 Determinazione dell'Indicatore dello Stato di Bisogno Abitativo Regionale ISBAR

7.1.1 Al fine di valutare le domande dei partecipanti al bando, si sono individuati tre indicatori, rappresentanti rispettivamente le condizioni:

- del disagio familiare (F);
- del disagio abitativo (A);
- del disagio economico (E).

Gli indicatori vengono combinati attraverso la disgiunzione logica, che equivale alla unione di insiemi. L'utilizzo di tale modalità di combinazione degli indicatori evita la semplice somma aritmetica, ma fa sì che un indicatore contribuisca al risultato finale solo per la parte che già non è rappresentata, in valore, da uno degli altri indicatori.

La scelta di questa modalità di combinazione degli indicatori permette di simulare con maggiore efficacia un gruppo esaustivo di situazioni significative, ottenendone l'ordinamento in ordine di importanza del disagio complessivo.

In particolare, le domande che presentano situazioni di disagio di media entità per le diverse condizioni abitative, familiari ed economiche (valori medi per tutti gli indicatori), ottengono un valore dell'indicatore finale di bisogno abitativo inferiore a quello delle domande che presentano un forte disagio anche in uno solo degli elementi; utilizzando la somma degli indicatori si otterrebbe invece un risultato equivalente per entrambe le situazioni.

I tre indicatori sono valutati a partire dalle condizioni descritte nella parte 1 del presente allegato, a ciascuna delle quali è stato assegnato un valore specifico (tra 0 e 100); tali condizioni sono raggruppate (A1, A2,..., F1, F2,...) in modo da escludere quelle incompatibili (es.: rilascio alloggio e condizioni alloggio).

I valori specifici delle singole condizioni sono stati determinati in modo da rispondere a ragionevoli criteri di confronto tra le diverse combinazioni delle situazioni di disagio.

Per ogni condizione (abitativa o familiare) si procede alla somma dei valori delle condizioni di ogni gruppo (tre per le condizioni familiari e quattro per quelle abitative).

Sia per le condizioni abitative che per quelle familiari si assume il valore massimo raggiunto dai rispettivi gruppi come base per la costruzione del relativo indicatore.

Ciascuno dei valori così ottenuti viene moltiplicato, prima della sua combinazione con gli altri due, per un coefficiente (peso) compreso tra 0 e 1, che rappresenta l'importanza dello specifico disagio nella composizione dello stato di bisogno complessivo.

Si è scelto di attribuire alle condizioni:

familiari: peso $_{23}$ 0,5;

	ALLEGATO D.G.C. N.	DEL
abitative:	peso	0,8;
economiche:	peso	0,3;
periodo di residenza	peso	0,3;

tenendo conto del fatto che in ogni caso è fissato un limite massimo di reddito, o meglio di condizione economica equivalente (ISEE), fissato in 17.000,00 euro.

7.2 Modalità di formazione della graduatoria

7.2.1 La procedura per il calcolo degli indicatori ai fini della formazione della graduatoria è la seguente:

1. si assegnano alle singole condizioni abitative, economiche e familiari i relativi valori, tenendo conto che in nessun gruppo di condizioni la somma dei valori può superare 100;
2. l'indicatore di disagio familiare (F) è definito come il massimo tra F1, F2 ed F3, diviso per 100, al fine di ricondurlo all'intervallo 0-1, e moltiplicato per il coefficiente 0,5 che rappresenta il peso del disagio familiare;
3. analogamente l'indicatore di disagio abitativo (A) è definito come il massimo tra A1, A2, A3 ed A4, diviso per 100 e moltiplicato per il coefficiente 0,8 che rappresenta il peso del disagio abitativo;
4. l'indicatore di disagio economico (E), che deve assumere valori tra 0 e 1 al fine della combinazione con gli altri due, viene costruito a partire dall'ISEE-erp del nucleo familiare;
5. il valore ISEE-erp rappresenta un indicatore di situazione economica e non può essere usato in modo diretto, ma deve essere elaborato al fine di indicare il disagio economico;
6. dato che è stato fissato un limite massimo di ISEE-erp per l'accesso oltre il quale le domande non sono considerate valide, si può utilizzare la differenza tra tale limite e il valore ISEE-erp del nucleo come indicatore del disagio:

ad esempio: per un ISEE-erp uguale a 2.582,28 euro, la differenza risulterà di 14.417,22 euro (17000,00 - 2.582,28), mentre per un ISEE-erp uguale a 9.253,15 euro (17.000,00 - 9.253,15) la differenza risulta di 7.746,85 euro;

in tal modo il disagio economico risulta crescente al decrescere del valore ISEE-erp del nucleo;

7. per riportare la differenza tra ISEE-erp limite e ISEE-erp del nucleo nell'intervallo 0 - 1, è sufficiente dividere tale differenza per l'ISEE-erp limite, ottenendo così valore zero per ISEE-erp del nucleo uguale al limite massimo e valore 1 per ISEE del nucleo uguale a zero. Nel caso in cui il concorrente sia stato ammesso in graduatoria per effetto della deroga al limite dell'ISEE-erp, prevista all'art. 8, comma 1, lett. f) (purché sia determinato un valore dell'ISE-erp $\leq$ a € 17.000,00) l'ISEE-erp del nucleo familiare, ai fini del calcolo dell'indice di disagio economico (E), è considerato pari all'ISEE-erp limite;
8. la formula che determina l'indicatore del disagio economico è pertanto la seguente:

ALLEGATO D.G.C. N. DEL
[(ISEE limite) - (ISEE nucleo)] / (ISEE limite)

il risultato viene moltiplicato per il coefficiente 0,3 che rappresenta il peso del disagio economico. L'ISEE viene determinato tenendo conto delle specifiche condizioni delle famiglie lombarde.

9. Gli indicatori (A), (F) ed (E) vengono combinati tramite la formula della disgiunzione logica, che equivale alla unione di tre insiemi. Tale formula è la seguente:

$$T = [1 - (1 - A) * (1 - F) * (1 - E)]$$

Ne risulta un valore che moltiplicato per 10.000 assume, considerati i pesi determinati come sopra detto, valori tra

0 e 8.883-(ISBARC)

garantendo un dettaglio tale da ridurre notevolmente, per due nuclei familiari, la possibilità di valori identici.

10. L'ISBARC integrato con le modalità e i valori di seguito indicati è denominato ISBARC/R e permette la formazione della graduatoria, tenendo conto del periodo di residenza nella Regione Lombardia

Residenza	valore
Maggiore di 5 anni e inferiore o uguale a 10 anni =	40
Maggiore di 10 anni	85

Il valore corrispondente viene diviso per cento e moltiplicato per il coefficiente 0,3 che rappresenta il peso attribuito al periodo di residenza. Il risultato ottenuto R viene combinato con l'indicatore T di cui al precedente punto 9 con la seguente formula (disgiunzione logica)

$$[1 - (1 - T) * (1 - R)]$$

Ne risulta un valore che, moltiplicato per 10.000, può essere compreso tra
1200 e 9167 (ISBARC/R)

“per coloro che svolgono attività lavorativa in Regione Lombardia da almeno 5 anni il valore può essere 0”.

La disposizione delle domande di assegnazione in ordine decrescente di ISBARC/R forma la graduatoria comunale.

11. A parità di valore la posizione in graduatoria è determinata con la seguente procedura:
- a) E' data precedenza al richiedente con il periodo di residenza maggiore in Lombardia;
 - b) A parità di residenza è data precedenza al richiedente con l'indicatore di disagio familiare maggiore di cui alla lettera a) del punto 7.1.1;

- c) se anche l'indicatore di disagio familiare è uguale, è data precedenza al richiedente con l'indicatore di disagio abitativo maggiore di cui alla lettera b) del punto 7.1.1;
- d) se gli indicatori di disagio abitativo e familiare sono uguali, è data precedenza al concorrente con l'indicatore di disagio economico maggiore di cui alla lettera c) del punto 7.1.1.

8. Determinazione del canone sopportabile

Ai fini del riconoscimento della condizione di affitto oneroso viene definito un canone sopportabile come il prodotto tra il valore dell'ISEE-erp, l'Incidenza massima ammissibile (Imax) ad esso corrispondente riportata nella tabella seguente, e il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), riferito alla composizione del nucleo familiare.-

ALLEGATO D.G.C. N. DEL

CANONE SOPPORTABILE		
N. classi	Classi ISEE-erp (euro)	INC MAX Incidenza Massima sull' ISEE-erp
1	Fino a 3.000,00 compresi	8,00%
2	da 3.000,01 a 4.000,00	8,00%
3	da 4.000,01 a 4.500,00	9,00%
4	da 4.500,01 a 5.000,00	10,00%
5	da 5.000,01 a 5.500,00	11,00%
6	da 5.500,01 a 6.000,00	12,00%
7	da 6.000,01 a 6.500,00	13,00%
8	da 6.500,01 a 7.000,00	14,00%
9	da 7.000,01 a 7.500,00	15,00%
10	da 7.500,01 a 8.000,00	16,00%
11	da 8.000,01 a 8.500,00	17,00%
12	da 8.500,01 a 9.000,00	18,00%
13	da 9.000,01 a 9.500,00	19,00%
14	da 9.500,01 a 10.000,00	20,00%
15	da 10.000,01 a 10.500,00	21,00%
16	da 10.500,01 a 11.000,00	22,00%
17	da 11.000,01 a 11.500,00	23,00%
18	da 11.500,01 a 12.000,00	24,00%
19	da 12.000,01 a 12.500,00	24,50%
20	da 12.500,99 a 13.000,00	25,00%
21	da 13.000,01 a 13.500,00	25,50%
22	da 13.500,01 a 14.000,00	26,00%
23	da 14.000,01 a 14.500,00	26,50%
24	da 14.500,01 a 15.000,00	27,00%
25	da 15.000,01 a 15.500,00	27,50%
26	da 15.500,01 a 16.000,00	28,00%
27	da 16.000,01 a 16.500,00	28,50%
28	da 16.500,01 a 17.000,00	29,00%

9. Canone di locazione

- 9.1 I nuclei familiari, che hanno presentato domanda per un alloggio a canone sociale corrisponderanno un canone di locazione, come stabilito dal titolo IV dalla legge regionale 5 dicembre 1983 n. 91, nonché da altre disposizioni assunte dalla Regione in materia di canoni di locazione in vigore prima dell'entrata in vigore del rr 1/2004.

10. Dati da dichiarare e Modulistica**10.1 Dati da dichiarare**

il concorrente deve dichiarare nella domanda e nella dichiarazione sostitutiva:

per ogni componente il nucleo familiare

cognome/nome

codice fiscale

data di nascita

relativamente al reddito e alle detrazioni di cui al punto 5:

- ☐ reddito complessivo IRPEF e redditi da lavoro nelle zone di frontiera
- ☐ proventi agricoli
- ☐ emolumenti a qualsiasi titolo percepiti
- ☐ IRPEF dovuta comprensiva di addizionale regionale e comunale
- ☐ spese sanitarie sostenute (escluse le spese mediche e di assistenza per i portatori di handicap)
- ☐ spese sostenute e documentate per il ricovero in strutture socio-sanitarie di persone anziane o disabili
- ☐ spese sostenute e documentate per disabili residenti con il nucleo familiare
- ☐ ammontare del contributo al mantenimento dei figli effettivamente prestato

Relativamente al patrimonio mobiliare

- ☐ Per ogni intermediario o gestore del patrimonio:
 - Codici dell'intermediario o del gestore del patrimonio
 - Denominazione dell'intermediario o del gestore del patrimonio
 - Importo del patrimonio gestito
- ☐ Valore del patrimonio netto delle imprese individuali

Relativamente al patrimonio immobiliare per ogni immobile

- ☐ Tipo di patrimonio (fabbricati, terreni edificabili, terreni agricoli)
- ☐ Quota di proprietà
- ☐ Valore dell'ICI totale dell'alloggio
- ☐ Mutuo residuo totale dell'alloggio
- ☐ Se è residenza del nucleo familiare

Per il richiedente sono inoltre da indicare

- ☐ Comune di nascita o Stato estero di nascita
- ☐ Provincia di nascita
- ☐ Comune di residenza
- ☐ Provincia di residenza
- ☐ Indirizzo
- ☐ CAP
- ☐ Eventuale stato di profugo
- ☐ Titolo per cui si presenta la domanda nel comune (punto 1.3 del bando)

Per il nucleo familiare nel complesso

- ☐ Composizione del nucleo familiare
- ☐ Tipologia del nucleo familiare (punto 3 del bando)

- ☐ Presenza di soggetti portatori di handicap secondo le tipologie previste al punto 6 , sottopunto 2 delle condizioni familiari
- ☐ Canone di locazione per l'abitazione principale
- ☐ Spese accessorie di competenza per l'abitazione principale

Possesso dei requisiti soggettivi per la partecipazione al bando

- ☐ Sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al punto 2.
- ☐ Sussistenza delle condizioni familiari e abitative di cui al punto 6 del bando

10.2 Modulistica per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

La modulistica permette, al concorrente, di annotare i dati richiesti ai fini della presentazione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà).

La modulistica è riportata nell'allegato B).

11. Modalità di presentazione della domanda

I cittadini interessati alla partecipazione al bando possono presentarsi presso le sedi di seguito indicate al punto 16, ove il cittadino può ritirare il bando di assegnazione e la relativa modulistica.

Il concorrente dovrà presentarsi presso le sedi indicate e, previa esibizione di un valido documento di riconoscimento, comunica i dati richiesti ai soggetti preposti alla ricezione delle domande (al fine di agevolare le operazioni di compilazione della domanda e della dichiarazione sostitutiva si suggerisce di utilizzare e compilare la modulistica reperibile presso le sedi di cui al punto 16).

Ai sensi dell'art. 49 del DPR 445/2000 i certificati comprovanti le condizioni di disabilità e quelli relativi alle condizioni di antigienicità di un alloggio, vanno prodotti in originale

I dati, previa verifica dei requisiti soggettivi e della congruità delle informazioni rese con le dichiarazioni sostitutive, vengono caricati attraverso un'apposita procedura informatica messa a disposizione da parte della Regione ai Comuni, alle ALER, ai CAAF e agli altri soggetti convenzionati.

Al termine della registrazione informatica, il concorrente sottoscriverà la domanda e la dichiarazione sostitutiva, e gli verrà rilasciata ricevuta della presentazione della domanda e, a richiesta, copia della domanda e della dichiarazione sostitutiva, nonché un documento riportante l'ISBARC conseguito e gli elementi che hanno concorso alla sua determinazione.

Il concorrente, qualora riscontri errori materiali od omissioni, può rivolgersi in ogni momento ai soggetti ai quali ha presentato la domanda per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare.

Eventuali modifiche dell'ISBARC, precedentemente conseguito, sono comunicate al richiedente dal soggetto che ha ricevuto la domanda.

Gli aggiornamenti, le integrazioni, le rettifiche e le cancellazioni avranno effetto immediato sulla graduatoria solo se effettuate entro i termini di scadenza del bando.

12. Graduatoria

Il Comune, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, tramite accesso al sistema informatico regionale e nel rispetto dell'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, forma la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi e provvede alla sua immediata pubblicazione all'albo pretorio e nelle sedi indicate al punto 16. Dalla data di pubblicazione della graduatoria all'albo pretorio decorrono i 15 giorni per il ricorso amministrativo in opposizione alla graduatoria per ragioni che si manifestano solo dopo la sua pubblicazione. Decorso tale termine il Comune ha 15 giorni per l'esame dei ricorsi amministrativi presentati: dopo tale periodo la graduatoria diviene definitiva a tutti gli effetti.

Le assegnazioni degli alloggi di erp seguono l'ordine decrescente dell'ISBARC della graduatoria e in nessun caso si possono anteporre concorrenti con un valore ISBARC inferiore a quello precedente, ad eccezione di quanto segue:

- a) le assegnazione ai sensi del comma 7 e 8 dell'art. 11 per le categorie speciali:

l'ordine di assegnazione è dato dall'ISBARC conseguito per ciascuna delle specifiche categorie previste dal Comune;

- b) le assegnazioni in deroga alla graduatoria di cui all'art. 14:

l'ordine di assegnazione è stabilito con specifico e motivato atto del comune in via d'urgenza;

- c) le assegnazioni in deroga ai requisiti di cui all'art. 15:

si riportano nella parte inferiore della graduatoria con l'ISBARC conseguito, l'ordine di assegnazione è stabilito con specifico e motivato atto comunale;

Ogni qualvolta ne faccia richiesta, viene inviata alla Regione copia integrale della documentazione relativa all'assegnazione di cui alle lettere c) e d).

La posizione utile in graduatoria può variare in relazione all'aggiornamento della graduatoria a seguito di un nuovo bando di assegnazione o all'eventuale variazione dell'ISBARC delle domande rinnovate di cui al punto 13 o all'accertamento dei requisiti dei nuclei familiari in fase di assegnazione qualora l'ISBARC vari in riduzione o la domanda stessa sia esclusa.

Per le domande rinnovate durante l'apertura del bando o nel periodo di mancata apertura del bando stesso, l'eventuale variazione dell'ISBARC ha effetto nella graduatoria aggiornata a seguito dell'indizione di un nuovo bando di assegnazione.

Per le domande verificate ai sensi dell'art. 13, comma 5 del rr 1/2004, qualora l'ISBARC vari in riduzione, l'assegnazione avverrà secondo il nuovo ordine dell'ISBARC conseguito.

La graduatoria comunale è unica ed è aggiornata ed integrata con cadenza bienna/e ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del rr 1/2004.

La graduatoria conserva la sua efficacia fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva successiva che modifica la precedente e ne costituisce aggiornamento.

Il Comune, qualora per l'assegnazione di un alloggio di erp abbiano avuto rilevanza condizioni di inabitabilità dell'alloggio o mancanza di servizi igienici interni interviene, ai sensi delle vigenti norme penali e amministrative, nei confronti del proprietario di tali immobili dichiarati inabitabili o antigiene. Se nell'assegnazione dell'alloggio abbia avuto rilevanza altra situazione di fatto riconducibile alla "condizione abitativa impropria", il Comune si attiva al fine di prevenire che la fattispecie specifica possa ripetersi.

La graduatoria di assegnazione riporterà in particolare:

1. la tipologia della domanda; a canone sociale e/o moderato;
2. il numero della domanda;
3. il primo semestre di validità della domanda;
4. l'ultimo semestre di validità della domanda;
5. l'anno di riferimento della situazione reddituale e patrimoniale;
6. cognome e nome;
7. il nome del Comune di residenza;
8. titolo per cui si presenta la domanda:
 - per residenza; 1;
 - per lavoro 2;
 - per mancata indizione del bando
nel comune di residenza e di lavoro 3;
 - per nuova attività lavorativa 4;
 - per assunzione a seguito di accordi con le OO.SS. 5;
 - emigrato italiano all'estero 6;
9. valore dell'ISBARC conseguito;
10. titolo di assegnazione riferiti al rr 1/2004 (art. 11, art. 11c.s., art. 14, art. 15, ecc); per le assegnazioni in deroga alla graduatoria o ai requisiti anche gli estremi dell'atto comunale

La graduatoria di assegnazione è pubblicata nelle seguenti sedi:

- ☐ **Comune di Luino/Albo pretorio – Piazza Crivelli Serbelloni 1 – orario apertura pubblico**
- ☐ **Servizi Sociali – Via Ronchetto - orario apertura pubblico**
- ☐ **Sito istituzionale www.comune.luino.va.it**

13. Rinnovo o Conferma della domanda

Le domande presentate decadono automaticamente, se non confermate o rinnovate, dopo il sesto aggiornamento semestrale o terzo aggiornamento annuale della graduatoria successiva a quella di presentazione della domanda.

Qualora le stesse vengano ripresentate verranno inserite nella nuova graduatoria con il punteggio derivante dalla domanda medesima.

Rinnovo

- 13.1 I richiedenti già inseriti nella graduatoria possono presentare al Comune domanda di aggiornamento dell'ISBARC qualora, prima dell'assegnazione, o della scadenza della domanda, siano intervenuti cambiamenti nelle condizioni che ne avevano determinato l'attribuzione. L'aggiornamento segue le medesime modalità di nuova domanda.
- 13.2 Il rinnovo della domanda può avvenire:
 - a) nel periodo di apertura dei bandi di assegnazione;

b) in un periodo in cui non è stato aperto il bando di assegnazione.

13.3 Nel caso 13.2, lett. a), il concorrente provvede alla compilazione della Modulistica di cui al punto 10 da consegnarsi all'Amministrazione comunale o ai soggetti da essa indicati che provvedono, attraverso il sistema informatico della Regione, al caricamento dei dati della domanda di rinnovo, rilasciando al concorrente copia della domanda rinnovata.

13.4 Nel caso 13.2, lett. b), il Comune è tenuto alla ricezione della Modulistica per l'assegnazione per il caricamento della domanda a seguito del bando da indirsi nel semestre successivo. Il Comune è tenuto comunque ad indire il bando, anche ai soli fini dell'esame della domanda di rinnovo, qualora il valore ISBARC della domanda vari in aumento o in diminuzione con un diverso ordine della graduatoria. Non può in qualunque caso procedere alla variazione della graduatoria esistente modificando la posizione della domanda rinnovata a seguito della variazione dell'ISBARC: l'aggiornamento della graduatoria può avvenire solo a seguito del nuovo bando di assegnazione e in nessun caso si può modificare o integrare la graduatoria se non a seguito dell'indizione di un nuovo bando.

Le domande rinnovate durante il loro periodo di validità decadono automaticamente dopo il sesto aggiornamento semestrale o il terzo aggiornamento annuale della graduatoria successiva a quella di rinnovo della domanda.

Conferma

Il concorrente o gli aventi titolo al subentro nella domanda nell'ultimo semestre di validità della stessa, indipendentemente dall'apertura del bando, può confermare la domanda presso il Comune o presso altri oggetti indicati all'Amministrazione comunale.

Il Comune o il soggetto autorizzato, su richiesta del concorrente, provvedono alla ristampa della domanda presentata con la data di sottoscrizione originaria da parte del concorrente. Con la nuova sottoscrizione della domanda originaria, il concorrente ne conferma i contenuti anche ai fini delle responsabilità penali cui potrà andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

Le domande confermate hanno una validità di sei semestri con decorrenza dal primo semestre di conferma. Decorso tale termine la domanda decade e il concorrente deve presentare una nuova domanda.

14. Controlli

L'Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, procederà ad *"effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR"*.

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Nel provvedimento di annullamento dell'assegnazione di un alloggio, verrà stabilito il termine per il rilascio dello stesso non eccedente i sei mesi.

15. Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante

I dati personali, forniti dal richiedente con le dichiarazioni sostitutive per sè e per i componenti del nucleo familiare, ai sensi della vigente normativa in tema di riservatezza delle proprie "condizioni", inclusi quelli 'sensibili', saranno raccolti soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali da parte Comune, che si avvarrà del sistema informatico della Regione, per la trasmissione e l'elaborazione dei dati forniti.

Tali dati saranno trattati unicamente per le finalità connesse al bando e all'assegnazione degli alloggi e l'Amministrazione sarà responsabile del trattamento dei dati ad essa pervenuta o con supporto cartaceo o informatico.

Potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione limitatamente alle informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste dalla legge e strettamente necessarie per il perseguimento delle suddette finalità.

Il richiedente ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

16 Sedi di presentazione della domanda

I cittadini interessati a presentare la domanda di partecipazione al bando di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sono invitati a presentarsi alle seguenti sedi dall'1/10/2018 ed entro il 09/11/2018 esclusivamente nei seguenti giorni ed orari:

- **Servizi Sociali – Via Ronchetto – 21016 LUINO**

MARTEDI' dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30

GIOVEDI' dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30

Ai concorrenti verrà consegnato copia:

- del bando comunale, su specifica richiesta;
- modulistica per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

I concorrenti possono accedere via INTERNET al sito della Regione Lombardia (www.politicheperlacasa.regione.lombardia.it) dove sono pubblicati il bando tipo della Regione e della relativa modulistica oppure presso il sito del Comune di Luino (www.comune.luino.va.it) per il bando comunale e la modulistica .

Per quanto non previsto dal presente Bando si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia vigente.

Il Sindaco

**Il Responsabile del procedimento di indizione del bando
e formazione della graduatoria**

(Dott. Andrea PELLICINI)

(Dott. Claudio MARZANATI)

NOTE DI CHIARIMENTO PER LE CONDIZIONI FAMILIARI E ABITATIVE

VEDI NOTA 40

PARTE I

<i>Le note riportate alla fine di ogni singolo paragrafo, per ogni singola condizione, hanno lo scopo di aiutare gli operatori per l'attribuzione del valore della condizione stante la difficoltà nel valutare la domanda nel complesso del regolamento regionale n. 1/2004 e delle disposizioni di carattere generale per l'attribuzione del valore delle condizioni familiari e abitative.</i>
CONDIZIONI FAMILIARI E ABITATIVE
<u>CONDIZIONI FAMILIARI</u>
1) ANZIANI nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di chiusura del bando, avranno superato 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lett. a) e b) del successivo punto 2, o abbia un'età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico.
a) un componente con età maggiore di 65 anni e l'altro totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni
b) tutti con età maggiore di 65 anni
<i>Nota</i> <i>La composizione dei nuclei familiari secondo quanto previsto dall'art. 2 e, per le persone singol., secondo quanto indicato al punto 4.</i> <i>L'età del componente prevista al punto a) deve essere raggiunta alla data della domanda e non successivamente alla presentazione o nel periodo previsto per il ricorso.</i>
2) DISABILI nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali. Il disabile non anagraficamente convivente è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del richiedente stesso che comprenda lo stesso disabile nel nucleo assegnatario.
a) disabilità al 100% o handicap grave con accompagnamento
b) disabilità al 100% o handicap grave
c) disabilità dal 66% al 99%
<i>Nota</i> <i>Per l'attribuzione del valore di cui alle lett. a), b) e c) del punto 2, per soggetti minori riconosciuti invalidi, di cui non è indicata la percentuale di invalidità, si consiglia al Comune, di adeguarsi a quanto previsto nell'allegato 3 alla d.g.r. n. 16747 del 12/03/2004, nel quale viene specificato che i minori riconosciuti invalidi dalle competenti commissioni mediche per i quali non è indicata la percentuale di invalidità, si intendono equiparati agli invalidi con percentuale non inferiore al 67% e sino al 99% o equiparato.</i>

3) FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE

nuclei familiari, come definiti al precedente art. 2, da costituirsi prima della consegna dell'alloggio, ovvero costituitisi entro i due anni precedenti alla data della domanda; in tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori affidati.

a) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla data della domanda e con minori

b) famiglia di nuova formazione con minori

c) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla data della domanda, senza minori

d) famiglia di nuova formazione senza minori

Nota

famiglie di nuova formazione: nuclei di due componenti, costituitisi con atto di matrimonio o per convivenza more uxorio, attestata con atto notorio, entro i due anni precedenti alla data della domanda, ovvero la cui costituzione avvenga prima della consegna dell'alloggio. In tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori anche legalmente affidati.

4) PERSONE SOLE, CON EVENTUALI MINORI A CARICO

Nuclei di un componente, con un eventuale minore o più a carico.

a) persone sole con uno o più o minori, tutti a carico

b) persona sola

Nota

Lo stato di persona sola deve sussistere all'atto della domanda e permanere sino all'eventuale assegnazione.

Lo stato di persona sola resa all'atto della domanda, risultante dalla dichiarazione sostitutiva, per l'attribuzione dei valori previsti per tale condizione familiare deve rilevare che la persona sola interessata, con eventuali minori a carico:

- a) *ha una propria autonoma residenza anagrafica, che può essere condivisa con altri nuclei familiari non legati da vincolo di parentela o affinità; si attribuiscono i valori delle condizioni familiari e abitative e qualora sia intestatario del contratto di locazione, quelli del rilascio alloggio e affitto oneroso, in quanto titolare del contratto di locazione. Per i restanti nuclei familiari occupanti si attribuiscono i valori delle condizioni familiari proprie e abitative dell'alloggio occupato. Per entrambi la propria situazione economica.*
- b) *ha una propria autonoma residenza anagrafica, che può essere condivisa con altri nuclei familiari legati da vincolo di parentela o affinità; ma la cui residenza anagrafica attuale sia frutto di aggregazioni avvenute nel tempo, ad esempio al trasferimento di familiari in un arco temporale, come gli immigrati. In questo caso vale quanto detto al punto precedente.*

Il richiedente straniero può non avere la residenza anagrafica ma il solo domicilio, come risulta dal permesso di soggiorno. Domicilio che assume la stessa rilevanza della residenza anagrafica. In questi casi al richiedente devono essere attribuiti i valori delle condizioni familiari e quelle economiche.

- c) *ha una residenza anagrafica condivisa con vincoli di parentela o affinità, in questo occorre accertarsi se la persona interessata abbia rescisso l'originaria residenza anagrafica uscendo dal nucleo familiare assumendo una propria residenza anagrafica;*
 - *accertata l'evolversi della residenza anagrafica del concorrente;*
- c.1 *si attribuiscono i valori previsti, se l'attuale residenza anagrafica derivi dal rientro nel nucleo familiare del concorrente, in considerazione che è sussistita una diversa residenza anagrafica che per vari motivi è venuta a cessare (separazione legale, cessazione del rapporto more uxorio, ecc.); si attribuiscono i valori della condizione abitativa ad eccezione di quelli del rilascio alloggio e affitto oneroso, in quanto non titolare del contratto di locazione.*
- c.2) *non si attribuiscono i valori previsti, qualora la residenza anagrafica con il nucleo familiare originario non sia stato rescisso; in questo caso il concorrente pur inserito nel proprio nucleo familiare può presentare domanda per se. Non sono però considerati i valori della condizione abitativa (appare evidente che il concorrente non è il titolare del contratto di locazione e non rappresenta il nucleo familiare, ma solo se stesso). Sono da considerare la condizione familiare e la situazione economica.*

5) STATO DI DISOCCUPAZIONE

stato di disoccupazione, sopravvenuto successivamente all'anno di riferimento del reddito e che perduri all'atto di presentazione della domanda, determinando una caduta del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 50%:

- a) richiedente e altro componente
- b) richiedente o altro componente con età maggiore di 45 anni
- c) richiedente o altro componente con età minore di 45 anni

Nota

Lo stato di disoccupazione:

- a) *per persona sola, con eventuali minori a carico, è assimilabile alla condizione prevista alla lett. a) del punto 5;*
- b) *del concorrente o di altro componente del nucleo familiare è reso con la dichiarazione sostitutiva. Tale stato deve permanere sino all'avvenuta assegnazione dell'alloggio.*
- c) *deve essere sopravvenuto successivamente all'anno di riferimento del reddito, il quale è considerato per il solo periodo che è stato prodotto.*
- d) *La maggiore età di 45 anni di cui alla lett. b) e da riferirsi sia al richiedente che ad altro componente del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 del reg. n. 1/2004 alla data di presentazione della domanda.*

6) RICONGIUNZIONE

nucleo familiare che necessiti di alloggio idoneo per accogliervi parente disabile

a) ricongiunzione del concorrente disabile (dal 74 % al 100%) con ascendenti o discendenti diretti o collaterali di primo grado presenti nella domanda;
b) ricongiunzione del concorrente ascendente o discendente diretto o collaterale di primo grado con disabile (dal 74% al 100%), residente nel Comune in cui è stata presentata la domanda.
<i>Nota</i> <i>La domanda nella lett. a) del punto 6 è presentata dal concorrente disabile, nel cui nucleo che si verrà a costituire e potrà comprendere soggetti ascendenti o discendenti diretti o collaterali di primo grado anche non residenti nel Comune;</i> <i>La domanda nella lett. b) del punto 6 è presentata dal concorrente ascendente o discendente diretto o collaterale di primo grado, nel cui nucleo che si verrà a costituire sarà presente uno disabile (o più) anche non residente nel Comune; affinché si costituisca un nucleo familiare che comprenda lo stesso disabile nel nucleo assegnatario (vedasi punto 2 Disabili).</i>
7) CASI PARTICOLARI
a) nucleo di un componente, con eventualmente un minore o più a carico, domiciliato o proveniente da luoghi di detenzione o comunità terapeutiche
b) nucleo familiare di emigrato che necessiti rientrare in Italia
<i>Nota</i> a) <i>Il soggetto dimorante in luogo di detenzione o in comunità terapeutica possono non essere ancora presenti nel Comune al momento della pubblicazione della graduatoria, ma nel caso di eventuale assegnazione, i soggetti interessati devono sottostare a quanto previsto dall'art. 13, commi 2 e 4 e art. 19, commi 1, 2 e 3, salvo che il Comune non riscontri i gravi motivi previsti dal citato art. 13, comma 2 del reg. n. 1/2004.</i> b) <i>Il concorrente di cui alle lett. a) residente nel Comune che ha stipulato un contratto di locazione, di cui è intestatario, può beneficiare del valore di cui alla lett. a), solo se è ancora soggetto ad interventi socio-sanitari prestati da organismi pubblici o riconosciuti dalla Pubblica Amministrazione.</i>
<u>CONDIZIONI ABITATIVE</u> Le condizioni di coabitazione (p.10), sovraffollamento (p.11), condizioni dell'alloggio (p.12), lontananza dalla sede di lavoro (p.15) e affitto oneroso (p.16), per rilevare ai fini dell'ISBAR, devono sussistere da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda <i>Nota</i> <i>Tali condizioni possono essere state maturate in un diverso Comune, e qualora la continuità sia stata interrotta, essa sia motivata da un breve periodo "fisiologico" (ad es. il rinnovo di un contratto).</i>
8) RILASCIO ALLOGGIO
Concorrenti che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo:
a) sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla presentazione della domanda: a.1) il nucleo familiare si trovi nelle condizioni di cui al punto 9 per il quale non si deve considerare il periodo temporale previsto; a.2) il concorrente abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio non avente i requisiti minimi per l'assegnazione di un alloggio erp nella Regione, di cui all'art. 13, comma 9.

b) sia decorso, al momento della presentazione della domanda, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione
c) sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso al momento di presentazione della domanda il termine fissato per il rilascio
I valori del rilascio alloggio non sono riconosciuti nel caso di rilascio per morosità, il cui canone di locazione da corrispondere sia stato inferiore all'importo dell'affitto oneroso secondo quando previsto al punto 16
<i>Nota</i> a) <i>L'attribuzione dei valori previsti allea lett. a.1) e b) del punto 8 è condizionata dal rilascio dell'alloggio che è avvenuto al momento della domanda o sia decorso, al momento della presentazione della domanda, il termine fissato per il rilascio ovvero sia già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione.</i> <i>Nel caso che le pronuncia del Tribunale avvenga prima della chiusura del bando, ma la sentenza sia resa nota successivamente alla chiusura del bando, nei 15 giorni previsti per il ricorso amministrativo, si possono attribuire nel caso di ricorso amministrativo, i valori previsti per tali condizioni.</i> <i>Decorsi tali termini, le nuove situazioni che si manifesteranno, potranno avere effetto solo sulla successiva graduatoria comunale.</i> <i>L'accoglimento, in fase di ricorso, è giustificata dal fatto che il rilascio o la notifica sono assunti dal Tribunale indipendentemente dalle capacità proprie del richiedente .</i> b) <i>L'attribuzione dei valori per il rilascio dell'alloggio è riferito esclusivamente al nucleo familiare in cui un componente sia l'intestatario del contratto di locazione, i cui componenti debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo.</i> c) <i>In caso di separazione giudiziale, sia attribuito dal giudice, al coniuge non intestatario del contratto di locazione, la continuità della locazione, con il rilascio dell'alloggio da parte dell'intestatario del contratto di locazione, quest'ultimo non può beneficiare dei valori del rilascio alloggio.</i> d) <i>Anche nel caso di rilascio di alloggio di servizio, il concorrente non può beneficiare dei valori del rilascio.</i> e) <i>Per l'attribuzione del valore previsto alla lett.a. 2) del punto 8, i requisiti minimi per l'assegnazione di un alloggio erp nella Regione sono riportati nella sottostante schema</i>
<i>Nel caso di locazione a termine, vedasi ad esempio la durata locativa della locazione temporanea prevista dall'art. 30 del reg. reg. n. 1/2004 ovvero le locazioni per l'accoglienza abitativa temporanea per immigrati nel quadro dei programmi di mobilità geografica dei lavoratori (dgr n. VII/9568 del 28 giugno 2002, ex lege 40/98) ovvero provvedimenti assunti dalla Pubblica Amministrazione rivolti al reperimento di alloggi a locazione temporanea con finanziamenti dello Stato, della Regione del Comune o altri fondi anche europei, il rilascio dell'alloggio da parte del richiedente e, del nucleo familiare, può beneficiare di quanto previsto alla lett. a.1) del punto 8.</i> <i>In quanto trattasi di rilascio alloggio, a seguito di provvedimento amministrativo che si eserciterà da parte, dell'Amministrazione pubblica interessata o di soggetto pubblico come ALER, alla decorrenza dei termini previsti per la permanenza e, di cui non è consentita la proroga di detti termini.</i>
8 bis) RILASCIO ALLOGGIO DA PARTE DI CONIUGI LEGALMENTE SEPARATI O DIVORZIATI

Coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, qualora abbiano lasciato la casa coniugale entro la data stabilita dal provvedimento giudiziario di separazione legale o equipollente ammesso dalla legge e non sia trascorso più di un anno da tale data

9) CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA

- a) richiedenti che dimorino da almeno tre anni presso strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute.
- b) richiedenti che dimorino in strutture di tipo alberghiero a carico di amministrazioni pubbliche.
- c) richiedenti che dimorino da almeno tre anni in locali non originariamente destinati alla residenza abitativa, anche di tipo rurale, ovvero in locali inabitabili ai sensi del regolamento d'igiene del comune o in altro ricovero procurato a titolo precario.

Nota

Il richiedente deve risiedere anagraficamente presso la dimora di cui ai punti a), b) e c) da almeno tre anni alla data della domanda ovvero in dimore aventi tali condizioni.

I locali che originariamente erano destinati alla residenza, anche di tipo rurale/cantoniera, anche se in grave deperimento manutentivo non sono da considerare abitazioni improprie.

10) COABITAZIONE

richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari:

- a) nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità
- b) nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado

Nota

La coabitazione sussiste qualora risiedono, nello stesso alloggio, due o più nuclei familiari che hanno avuto una precedentemente autonoma residenza anagrafica (vedi nota del punto 4). La coabitazione può avvenire anche con il trasferimento contestuale o in periodi diversi della residenza anagrafica di più componenti nell'alloggio (ad esempio: immigrazione parentale o non legate da vincoli di parentela).

Il valore della coabitazione viene attribuito a ciascun componente presente nell'alloggio da almeno tre anni, che presenti domanda, indipendentemente da chi sia il titolare del contratto di locazione.

La coabitazione non sussiste qualora un componente del nucleo familiare originario presenti domanda di erp.

11) SOVRAFFOLLAMENTO

richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare:

- a) in alloggio che presenta forte sovraffollamento, vale a dire:
 - 3 o più persone in 1 vano abitabile = 14 mq + 20%
 - 4 o 5 persone in 2 vani abitabili = 28 mq + 20%
 - 6 persone in 3 o meno vani abitabili = 42 mq + 20%
 - 7 o più persone in 4 o meno vani abitabili = 56 mq + 20%

b) in alloggio che presenta sovraffollamento vale a dire:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - 1 o 2 persone in 1 vano abitabile | = 14 mq + 20% |
| - 3 persone in 2 vani abitabili | = 28 mq + 20% |
| - 4 o 5 persone in 3 vani abitabili | = 42 mq + 20% |
| - 6 persone in 4 vani abitabili | = 56 mq + 20% |
| - 7 o più persone in 5 vani abitabili | = 70 mq + 20% |

Nota

La consistenza dei vani può variare in relazione al soggetto che a seguito della domanda ne valuti la loro sussistenza anche in relazione della loro superficie che può variare assai sensibilmente.

Per questi motivi è opportuno riferirsi alla superficie dell'alloggio (14, 28, 42, 56 e 70 mq) incrementa del 20% che comprende le superfici accessorie. Si riporta lo schema sottostante ai fini della determinazione della superficie per sovraffollamento e sovraffollamento forte.

12) CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO

richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare:

a) in alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi

b) in alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica, ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità eliminabile con normali interventi manutentivi

Nota

Nella dichiarazione sostitutiva il concorrente dichiara le condizioni dell'alloggio che sono riscontrabili oggettivamente, come:

- *mancanza di elementi igienici (la mancanza del lavello o della tazza o della doccia/vasca);*
- *mancanza dei servizi a rete: acqua potabile, energia elettrica, adduzione del gas, qualora il Comune o il luogo dell'alloggio ne siano dotati;*
- *mancanza di aerazione naturale (apertura su uno spazio esterno all'alloggio a cielo aperto) o meccanica del servizio igienico (un ventilatore elettrico che estragga l'aria dal locale e sia portata in uno spazio esterno all'alloggio a cielo aperto con una apposita conduzione); il servizio igienico non deve comunque prendere aerazione da locali interni dell'alloggio.*
- *mancanza dell'impianto di riscaldamento centralizzato o con caldaia autonoma con relativi corpi scaldanti. E' ininfluente che l'impianto autonomo sia a norma della legge n. 46/1990 (l'eventuale adeguamento dell'impianto alle norme di legge riguarda i rapporti intercorrenti tra locatore e locatari).*

Tali condizioni devono sussistere da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda. Il periodo temporale può essere stato maturato continuativamente anche in più alloggi, in cui il richiedente è stato residente con il proprio nucleo familiare con le medesime condizioni dell'alloggio.

La dichiarazione dell'ASL riguarda elementi soggettivi sussistenti da almeno 3 anni alla data della domanda, come uno stato di umidità permanente in uno o più locali dell'alloggio. A titolo indicativo si richiama il d.m. dei Ministeri Lavori Pubblici 9 ottobre 1998.

La condizione di antigiogenicità eliminabile con normali interventi manutentivi è referibile ad interventi che possono essere eseguiti senza titolo abilitativo, come la manutenzione ordinaria.

13) BARRIERE ARCHITETTONICHE

Richiedenti, di cui al precedente punto 2) che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente)

Nota

Per le diverse disabilità e per la loro gravità, le normali condizioni abitative possono sensibilmente variare secondo le barriere architettoniche sussistenti all'atto della domanda e alla loro permanenza sino all'eventuale assegnazione. Per alcune barriere architettoniche, il richiedente può denunciarle nella dichiarazione sostitutiva, per altre l'accompagnamento di una documentazione del medico di base nella dichiarazione, per l'eventuale verifica nel momento dell'assegnazione appare opportuna e consigliabile per la domanda.

La condizione è riferita al richiedente ai componenti del nucleo familiare come definito all'art. 2 del reg. n. 1/2004

14) CONDIZIONI DI ACCESSIBILITÀ

Richiedenti, di cui ai precedenti punti 1) e 2), che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato superiormente al primo piano

Nota

La condizione è riferita al richiedente, nonché ai componenti del nucleo familiare come definito all'art. 2 del reg. n. 1/2004.

Per l'attribuzione del valore si consiglia quanto già detto al punto 13, tenuto conto dell'estensione alla categoria degli anziani.

L'alloggio superiore al primo piano è quello che ha inferiormente 2 piani abitativi o extraresidenziali.

L'ascensore deve avere lo sbarco al piano dell'alloggio del richiedente e non a metà rampa della scala di accesso tra primo e secondo piano.

15) LONTANANZA DALLA SEDE DI LAVORO

Richiedente che risieda in un alloggio situato in località diversa dal Comune in cui presta la propria attività lavorativa esclusiva o principale, ovvero sia destinato all'atto del bando a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive in Comune diverso da quello di residenza; la distanza del luogo di residenza dal Comune sede di lavoro deve essere superiore a 90 minuti di percorrenza con gli ordinari mezzi di trasporto pubblico

Nota

Il tempo di percorrenza può essere misurato accedendo al sito della www.regione.lombardia.it orari e mezzi di trasporto regionali.

16) AFFITTO ONEROSO

Richiedenti titolari di un contratto di locazione relativo all'abitazione principale il cui "canone integrato", all'atto del bando, sia superiore di oltre il 5% al "canone sopportabile.

"canone integrato": canone di locazione più spese accessorie fino a 516 euro all'anno

Nota**Si riporta a titolo indicativo le modalità di determinazione dell'affitto oneroso:**

TABELLA EXCEL

Calcolo dell'incidenza del canone integrato sull'ISE-erp (Cliccare due volte sulla tabella per l'attivazione)			
	anno del bando (1° anno)	(2° anno)	(3° anno)
	riportare nella casella l'importo in euro		
canone integrato = canone annuo dell'anno di presentazione della domanda + 516 euro	2.500,00	2.500,00	2.900,00
canone integrato + 5%	2.625,00	2.625,00	3.045,00
ISE-erp	12.000,00	12.000,00	12.000,00
incidenza del canone sull'ISE-erp	22%	22%	25%
Calcolo dell'ISEE-erp			
ISE-erp	12.000,00	12.000,00	12.000,00
parametro della scala di equivalenza secondo il n. componenti	1,38	1,38	1,38
ISEE-erp	8.695,65	8.695,65	8.695,65
Calcolo dell'AFFITTO ONEROSO			
INC MAX Incidenza Massima sull'ISE-erp secondo l'ISEE-erp	18%	18%	18%
Affitto Oneroso se l'incidenza del canone sull'ISE-erp è maggiore dell'INC MAX	SI	SI	SI
SE L'AFFITTO ONEROSO SUSTISTE PER 3 ANNI VIENE ATTRIBUITO IL RELATIVO VALORE			

i dati riportati sono a solo esercizio di esempio. Il soggetto interessato inserendo i propri dati può rilevare la sussistenza dell'affitto oneroso

Il valore dell'affitto oneroso può essere attribuito al richiedente non titolare del contratto di locazione, qualora:

- l'intestatario sia presente nel nucleo familiare;
- il titolare del contratto sia deceduto o sia separato legalmente e il giudice abbia attribuito l'abitazione ad un componente (il richiedente) del nucleo familiare;
- il tribunale abbia attribuito ad un minore il diritto dell'abitazione.

Nei tre anni di sussistenza dell'affitto oneroso possono sussistere più beneficiari del contratto di locazione e non titolari del contratto stesso ovvero la condizione dell'affitto oneroso può essere stata maturata anche in altro alloggio con regolare contratto, purché tale condizione sia sussistente alla data della domanda.

--	--	--

n. componenti	Parametro di equivalenza	SCALA DI EQUIVALENZA: Maggiorazioni e diminuzioni
	1	1,00 + 0.17
	per ogni ulteriore componente	
	2	1,38
	3	1,67 - 0.10

SCHEMA DI CALCOLO DELL'ISE-erp E DELL'ISEE-erp (vedasi Allegato I, Parte III)					
(Cliccare due volte sulla tabella per l'attivazione)					
Indicatore della situazione reddituale ISR-erp (p.2)					
	tipologia del reddito	importo dei redditi	coefficienti	importo dei redditi	Indicazioni sintetiche delle tipologie di reddito e di riduzioni
1	a)		1	0	reddito complessivo risultante dall'anno di riferimento bando
2	b)		1	0	reddito di lavoro prestato nelle zone di frontiera
3	c)		1	0	proventi da attività agricole
4	d)		1	0	emolumenti a qualsiasi titolo percepiti
5	e)	0	4,20%	0	reddito figurativo del patrimonio immobiliare (1)
6	totali	0		0	1) il dato è dato automaticamente
si detraggono					
7	f)			0	IRPEF, addizionali regionali e comunali
8	g)			0	spese sanitarie
9	h)			0	spese sostenute per ricovero in strutture sociosanitarie
10	totali detrazioni	0		0	
riduzioni per componente affetto da fragilità					
11	a)			0	10.000,00 € per ogni componente con invalidità al 100%
12	b)			0	3.000,00 € come sopra senza accompagnamento
13	c)			0	1.500,00 con invalidità tra 100% e 66%
14	totali	0		0	
15	totali detrazioni 10 + 14			0	
16	ISR-erp 6 - 15			0	
INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE (p. 3)					
per il patrimonio mobiliare					
17	a)			0	depositi e cc.bb.
18	b)			0	titoli di Stato
19	c)			0	azioni
20	d)			0	partecipazioni azionarie
21	e)			0	part. azionarie non quotate
22	f)			0	masse patrimoniali
23	g)			0	altri strum. Finanziari
24	h)			0	imprese individuali
25	totale			0	
26	valore adottato				
per il patrimonio immobiliare					
27	a)			0	vedi punto 3, patr. Imm. lett. a)
28	totale 26 + 27			0	SOGLIA PATRIMONIALE (p. 6) vedasi tabella del p. 6, quale limite massimo di soglia patrimoniale ai fini dell'accesso
DETERMINAZIONE DELL'ISE-erp e ISEE-erp					
29	ISR-erp	0	1	0	
30	p.27	0	20%	0	
31	ISE-erp		1	0	
32	ISEE-erp		1	0	riportare il valore scala di equivalenza

ALLEGATO B.0

SCHEMA DI DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)
AI SOLI FINI DELLA PROCEDURA INFORMATICA
(Regolamento regionale del 10 febbraio 2004 n 1 e ss.mm.ii.)

Il/la sottoscritto/a *cognome nome*

Sesso *m, f*

codice fiscale *XXXXXXXXXXXXXXXXXX*

nato/a il *giorno mese anno*1

provincia di , comune o stato estero

e residente in provincia di ,

comune di, cap

indirizzo di residenza; , n. civico , n. telefono.....

CHIEDE

l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica a canone sociale e/o moderato, ai sensi del Regolamento regionale 10 febbraio 2004 n.1 (rr 1/2004)

A tal fine, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA

- a) che il proprio nucleo familiare è composto così come indicato nella dichiarazione sostitutiva allegata:

che trattasi di nucleo familiare di nuova formazione costituito con atto di matrimonio o per convivenza more uxorio entro due anni dalla data della domanda con/senza figli minorenni o minori anche legalmente separati;

che trattasi di nucleo familiare composto da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti o adottivi con loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola;

che nel nucleo familiare sono presenti conviventi (ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado, affini fino al secondo grado) anche more uxorio, la convivenza dei quali dura da almeno un anno oppure sono presenti soggetti affidati con provvedimento dell'Autorità giudiziaria e di ultrasessantacinquenni o invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie invalidanti, che comportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 66%, riconosciuta ai sensi delle vigenti normative, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi ad esito infausto;

che nel nucleo familiare sono presenti altri conviventi non legati da vincoli di parentela o affinità, la convivenza dei quali è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e dura da almeno due anni;

- b) che tutti i componenti il nucleo familiare sono in possesso della cittadinanza di uno Stato dell'unione europea oppure sono in possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno validi o in corso di rinnovo;

- c) di presentare domanda in quanto:

residente nel comune;

presta la propria attività lavorativa nel comune;

il comune di residenza e quello in cui presta la propria attività lavorativa non hanno indetto un bando per l'assegnazione degli alloggi di erp per due semestri consecutivi;

svolgerà una nuova attività lavorativa nel comune, a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di ristrutturazione industriale o di eventi non a lui imputabili ovvero svolgerà la propria attività lavorativa nel comune presso nuovi insediamenti o attività produttive;

sarà assunto nel comune in base ad accordi con le organizzazioni sindacali di settore, a seguito di piani di sviluppo occupazionale nel comune medesimo;

emigrato italiano all'estero;

- d) che nessun componente del nucleo familiare indicato nella dichiarazione sostitutiva allegata alla data di presentazione della domanda ha ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici o ha usufruito di finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti pubblici (art. 8, comma 1, lett. c) del rr 1/2004);
- e) che nessun componente del nucleo familiare indicato nella dichiarazione sostitutiva allegata alla data di presentazione della domanda è risultato in precedenza assegnatario di alloggio edilizia residenziale pubblica revocato con provvedimento amministrativo di decadenza per aver destinato l'alloggio o le relative pertinenze ad attività illecite (art. 8, comma 1, lett. d) del rr 1/2004);
- f) che nessun componente del nucleo familiare indicato nella dichiarazione sostitutiva allegata alla data di presentazione della domanda è risultato in precedenza assegnatario in locazione semplice di alloggio edilizia residenziale pubblica ceduto in tutto o in parte al di fuori dei casi previsti dalla legge (art. 8, comma 1, lett. e) del rr 1/2004);
- g) che nessun componente del nucleo familiare indicato nella dichiarazione sostitutiva allegata alla data di presentazione della domanda è titolare del diritto di proprietà o altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito nazionale (art. 8, comma 1, lett. g) del rr 1/2004);
- h) che nessun componente del nucleo familiare indicato nella dichiarazione sostitutiva allegata alla data di presentazione della domanda è stato sfrattato per morosità da alloggi di edilizia residenziale pubblica negli ultimi 5 anni e abbia pagato le somme dovute all'ente gestore;
- i) che nessun componente del nucleo familiare indicato nella dichiarazione sostitutiva allegata alla data di presentazione della domanda ha occupato senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica negli ultimi 5 anni;
- j) di essere nella condizione di profugo rimpatriato da non oltre un quinquennio;
- k) che per l'abitazione occupata in locazione come residenza principale al momento di presentazione della domanda il canone di locazione per l'annosono di euro;
- l) che per l'abitazione di cui al comma precedente le spese accessorie di competenza per l'anno sono di euro;
- m) Dichiarare inoltre le condizioni familiari e abitative di seguito indicate:

CONDIZIONI FAMILIARI

1) ANZIANI

Nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di presentazione della domanda, abbiano superato 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle

lett. a) e b) del successivo punto 2, o abbia un'età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico:

- a) un componente con età maggiore di 65 anni e l'altro totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni
- b) tutti con età maggiore di 65 anni
- c) non sussiste la condizione

2) DISABILI

Nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali. Il disabile non anagraficamente convivente è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del richiedente stesso che comprenda lo stesso disabile nel nucleo assegnatario:

- a)disabilità al 100% o handicap grave con accompagnamento
- b)disabilità al 100% o handicap grave
- c)disabilità dal 66% al 99%
- d)non sussiste la condizione

3) FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE

Nuclei familiari, come definiti al punto 4 del bando, da costituirsi prima della consegna dell'alloggio, ovvero costituitisi entro i due anni precedenti alla data della domanda; in tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori affidati:

- a)giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla data della domanda e con minori
- b)famiglia di nuova formazione con minori
- c)giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla data della domanda, senza minori
- d)famiglia di nuova formazione senza minori
- e)non sussiste la condizione

4) PERSONE SOLE, CON EVENTUALI MINORI A CARICO

Nuclei di un componente , con un eventuale minore o più a carico:

- a) persone sole con uno o più o minori, tutti a carico
- b) persona sola
- c) non sussiste la condizione

5) STATO DI DISOCCUPAZIONE

Stato di disoccupazione, sopravvenuto successivamente all'anno di riferimento del reddito e che perduri all'atto di presentazione della domanda, determinando una caduta del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 50%:

- a) richiedente e altro componente
- b) richiedente o altro componente con età maggiore di 45 anni
- c) richiedente o altro componente con età minore di 45 anni
- d) non sussiste la condizione

6) RICONGIUNZIONE

Nucleo familiare che necessiti di alloggio idoneo per accogliervi parente disabile:

- a) ricongiunzione del concorrente disabile(*) (dal 74% al 100%) con ascendenti o discendenti diretti o collaterali di primo grado presenti nella domanda;
- b) ricongiunzione del concorrente ascendente o discendente diretto o collaterale di primo grado con disabile(*) (dal 74% al 100%), residente nel Comune in cui è stata presentata la domanda;
- c) non sussiste la condizione

7) CASI PARTICOLARI

Nucleo di un componente, con eventualmente un minore o più a carico, domiciliato o proveniente da luoghi di detenzione o comunità terapeutiche:

- a) nucleo familiare di emigrato che necessiti rientrare in Italia
- b) non sussiste la condizione

CONDIZIONI ABITATIVE

8) RILASCIO ALLOGGIO

Concorrente che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo:

- a.1) è stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla presentazione della domanda e il nucleo familiare si trova nelle condizioni di cui al punto 9 per il quale non si deve considerare il periodo temporale previsto;
- a.2) è stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla presentazione della domanda e il concorrente ha stipulato un nuovo contratto di locazione per un

alloggio con una superficie utile dell'alloggio inferiore a:

28,80 mq per 1 persona; 33,60 mq per 2 persone; 43,35 mq per 3 persone; 60,35 mq per 4 persone; 71,40 mq per 5 persone; 79,05 mq per 6 persone.

- b) è decorso, al momento della presentazione della domanda, il termine fissato per il rilascio, ovvero è già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione
- c) è in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non è decorso al momento di presentazione della domanda il termine fissato per il rilascio
- d) il provvedimento di rilascio è stato motivato da morosità e pertanto si dichiarano le seguenti informazioni relative all'alloggio oggetto dell'ordinanza di rilascio
 - canone di locazione €
 - spese accessorie €

a.3) rilascio alloggio da parte di coniugi legalmente separati o divorziati

e) non sussiste la condizione

(I valori del rilascio alloggio non sono riconosciuti nel caso di rilascio per morosità, il cui canone di locazione da corrispondere sia stato inferiore all'importo dell'affitto oneroso secondo quando previsto al punto 16)

9) **CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA**

- a) richiedenti che dimorino da almeno tre anni presso strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute
- b) richiedenti che dimorino in strutture di tipo alberghiero a carico di amministrazioni pubbliche
- c) richiedenti che dimorino da almeno tre anni in locali non originariamente destinati alla residenza abitativa, anche di tipo rurale, ovvero in locali inabitabili ai sensi del regolamento d'igiene del comune o in altro ricovero procurato a titolo precari
- d) non sussiste la condizione

10) **COABITAZIONE**

Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda con altro o più nuclei familiari:

- a) nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità
- b) nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado
- c) non sussiste la condizione

11) **SOVRAFFOLLAMENTO**

Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda:

a) in alloggio che presenta forte sovraffollamento, vale a dire:

- 3 o più persone in 1 vano abitabile = 14 mq + 20%
- 4 o 5 persone in 2 vani abitabili = 28 mq + 20%
- 6 persone in 3 o meno vani abitabili = 42 mq + 20%
- 7 o più persone in 4 o meno vani abitabili = 56 mq + 20%

b) in alloggio che presenta sovraffollamento vale a dire:

- 1 o 2 persone in 1 vano abitabile = 14 mq + 20%
- 3 persone in 2 vani abitabili = 28 mq + 20%
- 4 o 5 persone in 3 vani abitabili = 42 mq + 20%
- 6 persone in 4 vani abitabili = 56 mq + 20%
- 7 o più persone in 5 vani abitabili = 70 mq + 20%

c) non sussiste la condizione

12) CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO

Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda:

- a) in alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi
- b) in alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica, ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità eliminabile con normali interventi manutentivi;
- c) non sussiste la condizione;

13) BARRIERE ARCHITETTONICHE

Richiedenti, di cui al precedente punto 2) che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente)

- a) sussiste la condizione
- b) non sussiste la condizione

14) CONDIZIONI DI ACCESSIBILITÀ

Richiedenti, di cui ai precedenti punti 1) e 2), che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato superiormente al primo piano:

- a) sussiste la condizione
- b) non sussiste la condizione

15) LONTANANZA DALLA SEDE DI LAVORO

Richiedente che risieda da almeno tre anni in un alloggio situato in località diversa dal Comune in cui presta la propria attività lavorativa esclusiva o principale, ovvero sia destinato all'atto del bando a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive in Comune diverso da quello di residenza; la distanza del luogo di residenza dal Comune sede di lavoro deve essere superiore a 90 minuti di percorrenza con gli ordinari mezzi di trasporto pubblico:

- a) sussiste la condizione
- b) non sussiste la condizione

16) AFFITTO ONEROSO

Richiedenti titolari da almeno tre anni di un contratto di locazione relativo all'abitazione principale il cui "canone integrato", all'atto del bando, sia superiore di oltre il 5% al "canone sopportabile":

- a) sussiste la condizione
- b) non sussiste la condizione

+++++

Il sottoscritto dichiara infine di aver preso conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di possedere tutti i requisiti di partecipazione in esso indicati.

Di autorizzare che i dati personali forniti:

- *con le dichiarazioni sostitutive per sè e per i componenti del nucleo familiare nonchè dei contenuti 'sensibili' siano trattati unicamente per le finalità connesse al bando e all'assegnazione degli alloggi;*
- *per lo svolgimento delle funzioni connesse all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al Comune e/o agli Enti che hanno stipulato apposita convenzione con l'Amministrazione comunale, siano elaborati dal sistema informatico della Regione a cui sono trasmessi dal Comune o dal/dai soggetto/i convenzionati;*

Il richiedente ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

I dati potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione limitatamente alle informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste dalla legge e strettamente necessarie per il perseguimento delle previste norme.

Responsabili del trattamento dei dati e della loro conservazione sono i titolari del trattamento dei dati individuati dalle singole Amministrazioni a cui perverranno i dati con supporto cartaceo o informatico.

Data ____/____/____

IL DICHIARANTE

(firma leggibile)()*

Annotazione estremi documento di identità _____

Firma apposta dal dichiarante in presenza di _____

(*) ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge 15.5.1997 n. 127 la firma, apposta in calce, non deve essere autenticata

**LA DOMANDA E' RILASCIATA DAL SOGGETTO
RICEVENTE A SEMPLICE RICHIESTA DEL
CONCORRENTE**

SCHEMA DI ESTRATTO DELLA DOMANDA CON IL RISULTATO DELL'ISBAR/ISBARC CONSEGUITO DA RILASCIARE AL CONCORRENTE

(art. 11, comma 2 del regolamento regionale del 10 febbraio 2004, n. 1)

SITUAZIONE REDDITUALE DEL NUCLEO FAMILIARE

Entrate

detrazione

TOTALE DEL REDDITO DA CONSIDERARE AI FINI ISEE-erp

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL NUCLEO FAMILIARE

TOTALE CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE

LA VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO AI FINI ISEE-erp

DETERMINAZIONE DELL'ISEE-erp

Numero di componenti del nucleo familiare

- parametro corrispondente alla composizione del nucleo familiare

REDDITO DA CONSIDERARE AI FINI ISEE-erp

LA VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO AI FINI ISEE-erp

ISE-erp : Indicatore della Situazione Economica

PSE: Parametro della Scala di Equivalenza

ISEE-erp: Indicatore della Situazione Economica Equivalente

Risultati intermedi

ISEE intermedio per canone sociale o moderato (*)

valore attribuito alle condizioni dichiarate:

.....
...
.....
...
.....
...

Punteggi intermedi

Valore delle condizioni dichiarate

- a) Indicatore di Disagio Abitativo
- e) Indicatore di Disagio Economico
- f) Indicatore di Disagio Familiare

Indicatori

ISBAR: Indicatore dello Stato di Bisogno Abitativo Regionale

**ISBARC: Indicatore dello Stato di Bisogno Abitativo
Regionale e Comunale**

*) La Giunta regionale ai sensi dell'art. 32, comma 3 del rr 1/2004 può aggiornare i limiti di accesso e permanenza nell'erp, i cui valori attuali sono stati assunti con il rr 1/2004.

**DATI DA DICHIARARE IN UNO DEI MODULI CCOCOMUNE DI LUINO BANDO
E NELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

PER OGNI COMPONENTE IL NUCLEO FAMILIARE

DATI DA RIPORTARE NEL MODULO B1

- cognome/nome
- codice fiscale
- data di nascita
- Spese sostenute e documentate per disabili residenti con il nucleo familiare

DATI DA RIPORTARE NEL MODULO B2

relativamente al reddito e alle detrazioni di cui al punto 5 del bando

- reddito complessivo IRPEF e redditi da lavoro nelle zone di frontiera
- proventi agricoli
- emolumenti a qualsiasi titolo percepiti
- IRPEF dovuta comprensiva di addizionale regionale e comunale
- Spese sanitarie sostenute (escluse le spese mediche e di assistenza per i portatori di handicap)
- Spese sostenute e documentate per il ricovero in strutture socio-sanitarie di persone anziane o disabili
- Contributo al mantenimento dei figli effettivamente prestato

DATI DA RIPORTARE NEL MODULO B3

Relativamente al patrimonio mobiliare

- Per ogni intermediario o gestore del patrimonio:
 - Codici dell'intermediari o del gestore del patrimonio
 - Denominazione dell'intermediari o del gestore del patrimonio
 - Importo del patrimonio gestito
- Valore del patrimonio netto delle imprese individuali

Relativamente al patrimonio immobiliare per ogni immobile

- Tipo di patrimonio (fabbricati, terreni edificabili, terreni agricoli)
- Quota di proprietà
- Valore ICI totale dell'immobile
- Mutuo residuo totale dell'immobile
- Se è residenza principale del nucleo familiare

PER IL RICHIEDENTE SONO INOLTRE DA INDICARE
--

DATI DA RIPORTARE NEL MODULO B4

- Comune di nascita o Stato estero di nascita
- Provincia di nascita
- Comune di residenza
- Provincia di residenza
- Indirizzo
- CAP
- Eventuale stato di profugo
- Canone di locazione dell'abitazione principale di residenza
- Spese accessorie di competenza dell'abitazione principale di residenza
- Presenza di soggetti portatori di handicap secondo le tipologie previste al punto 4 del bando

DATI DA RIPORTARE NEL MODULO B5

- Titolo per cui si presenta la domanda nel comune (punto 1.3 del bando)

DATI DA RIPORTARE NEL MODULO B6

- Sussistenza o meno delle condizioni familiari e abitative di cui al punto 6 del bando

DATI DA RIPORTARE NEL MODULO B7

Dati del sottoscrittore della domanda se diverso dal richiedente

PER IL NUCLEO FAMILIARE NEL COMPLESSO
--

I dati di cui sotto sono dichiarati alla presentazione della domanda

- Composizione del nucleo familiare
- Tipologia del nucleo familiare (punto 3 del bando)
- Possesso dei requisiti generali per la partecipazione al bando di cui al punto 2 del bando

DATI ANAGRAFICI RELATIVI A OGNI COMPONENTE IL NUCLEO/ FAMILIARE/I		ALLEGATO B1
	Cognome/Nome	Codice fiscale
		Data di nascita
	INFORMAZIONI RELATIVE A SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP NON RICOVERATI IN STRUTTURE SOCIO- SANITARIE (punto 4.1 del bando)	
		spese sostenute e documentabili
A	Se nel nucleo familiare sono presenti soggetti portatori di handicap	1)
	con invalidità al 100% con indennità di accompagnamento o cieco civile assoluto, o invalido di guerra o per servizio con indennità d'as-	2)
	sistenza e accompagnamento, nonché "grande" invalido del lavoro e accompagnamento, nonché "grande" invalido del lavoro che usufruisce dell'assegno di assistenza personale e continuativa indicare per ciascuno la quota di spese effettivamente sostenute	3)
		4)
		5)
		6)
B	indicare il numero di componenti facenti parte del nucleo con invalidità al 100 % senza indennità di accompagnamento, o cieco civile parziale, o invalido di guerra o per servizio appartenente alla 1° categoria tab. A ex D.P.R. n° 834 del 30/12/1981 e successive modifiche, nonché "grande" invalido del lavoro;	numero componenti di cui al punto B
C	indicare il numero dei componenti facenti parte del nucleo con invalidità inferiore al 100 % e superiore al 66% ovvero con handicap psicofisico permanente ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5.2.1992 n. 104, o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 2° alla 4° Tab. A ex D.P.R. 834 del 30/12/1981 e successive modifiche, nonché invalido del lavoro con percentuale superiore al 66% ed inferiore all'80%;	numero componenti di cui al punto C

DATI REDDITUALI RELATIVI A OGNI COMPONENTE IL NUCLEO/I FAMILIARE/I				ALLEGATO B2
Cognome/ Nome	Somma redditi IRPEF di cui al punto xx, del bando)	Somma proventi agricoli di cui al punto xx, del bando)	Somma degli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti di cui al punto xx, del bando)	Somma delle detrazioni di cui al punto xx, del bando divise per tipo (IRPEF, spese sanitarie(*), spese per ricovero in strutture socio-sanitarie di anziani o disabili)

Note per la compilazione:

(*) dalle spese sanitarie sostenute vanno escluse quelle mediche e di assistenza dei portatori di handicap residenti nel nucleo (vedi modulo dati anagrafici)

--	--	--	--	--

**Note per la compilazione: nel caso il patrimonio mobiliare si riferisca a un'impresa individuale
Indicare in luogo del "codice intermediario" la partita IVA o il codice fiscale dell'impresa**

ALLEGATO B4

**DATI DA DICHIARARE AL FINE DELLA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA E DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

Per chi richiede l'assegnazione dell'alloggio:

- cognome
- nome
- codice fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- comune di nascita
- provincia di nascita

--	--
- stato estero di nascita
- data di nascita

--	--	--	--	--	--	--	--
- telefono
- comune o Stato di residenza
.....
- provincia di residenza

--	--

 CAP

--	--	--	--	--
- indirizzo (via e n.civico)
.....
- stato di profugo rimpatriato da non oltre un quinquennio ☐
- canone di locazione dell'abitazione occupata come residenza principale
- spese accessorie di competenza per l'abitazione occupata in locazione come residenza principale

Il presente modulo non sostituisce la domanda né la dichiarazione sostitutiva.

Si consiglia tuttavia la sua compilazione e presentazione all'atto della domanda di assegnazione, al fine di una corretta e completa compilazione delle dichiarazioni sostitutive.

**DATI DA DICHIARARE AL FINE DELLA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA E DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE****Si richiede l'assegnazione in quanto:**

- si è residenti nel comune ☐
- si presta l'attività lavorativa nel comune ☐
- il comune di residenza e quello in cui si presta l'attività lavorativa non hanno
indetto un bando per l'assegnazione degli alloggi di erp per due semestri
consecutivi ☐
- si svolgerà la nuova attività lavorativa nel comune a seguito della perdita della
precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di ristrutturazione
industriale o di eventi non imputabili a sé ☐
- si sarà assunti nel comune in base ad accordi con le organizzazioni sindacali di
settore, a seguito di piani di sviluppo occupazionale nel comune medesimo ☐
- emigrato italiano all'estero ☐

CONDIZIONI FAMILIARI

1) ANZIANI

Nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di chiusura del bando, avranno superato 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi della lett. a) del punto 4 del bando, o abbia un'età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico.

- ☐ a) un componente con età maggiore di 65 anni e l'altro totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni
- ☐ b) tutti con età maggiore di 65 anni
- ☐ c) non sussiste la condizione

2) DISABILI

Nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali. Il disabile non anagraficamente convivente è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del richiedente stesso che comprenda lo stesso disabile nel nucleo assegnatario.

- ☐ a) disabilità al 100% o handicap grave con accompagnamento
- ☐ b) disabilità al 100% o handicap grave
- ☐ c) disabilità dal 66% al 99%
- ☐ d) non sussiste la condizione

3) FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE

Nuclei familiari, come definiti al punto b) del bando, da costituirsi prima della consegna dell'alloggio, ovvero costituitisi entro i due anni precedenti alla data della domanda; in tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori affidati.

- ☐ a) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla data della domanda e con minori
- ☐ b) famiglia di nuova formazione con minori
- ☐ c) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla data della domanda, senza minori
- ☐ d) famiglia di nuova formazione senza minori
- ☐ e) non sussiste la condizione

4) PERSONE SOLE, CON EVENTUALI MINORI A CARICO

Nuclei di un componente, con un eventuale minore o più a carico.

- ☐ a) persone sole con uno o più o minori, tutti a carico
- ☐ b) persona sola

- ☐ c) non sussiste la condizione

5) STATO DI DISOCCUPAZIONE

Stato di disoccupazione, sopravvenuto successivamente all'anno di riferimento del reddito e che perduri all'atto di presentazione della domanda, determinando una caduta del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 50%:

- ☐ a) richiedente e altro componente
☐ b) richiedente o altro componente con età maggiore di 45 anni
☐ c) richiedente o altro componente con età minore di 45 anni
☐ d) non sussiste la condizione

6) RICONGIUNZIONE

Nucleo familiare che necessiti di alloggio idoneo per accogliervi parente disabile

- ☐ a) ricongiunzione del concorrente disabile(*) (dal 74% al 100%) con ascendenti o discendenti diretti o collaterali di primo grado presenti nella domanda;
☐ b) ricongiunzione del concorrente ascendente o discendente diretto o collaterale di primo grado con disabile (dal 74% al 100%), residente nel Comune in cui è stata presentata la domanda;
☐ c) non sussiste la condizione

7) CASI PARTICOLARI

- ☐ a) nucleo di un componente, con eventualmente un minore o più a carico, domiciliato o proveniente da luoghi di detenzione o comunità terapeutiche
☐ b) nucleo familiare di emigrato che necessiti rientrare in Italia
☐ c) non sussiste la condizione

CONDIZIONI ABITATIVE

7) RILASCIO ALLOGGIO

Concorrenti che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo:

- ☐ a1) è stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla presentazione della domanda e il nucleo familiare si trova nelle condizioni di

cui al punto 9 per il quale non si deve considerare il periodo temporale previsto;

- ☐ a2) è stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla presentazione della domanda e il concorrente ha stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio non avente i requisiti minimi per l'assegnazione di un alloggio erp nella Regione, di cui al punto 6, sottopunto 8 lett. a.2) del bando;
- ☐ b) è decorso, al momento della presentazione della domanda, il termine fissato per il rilascio, ovvero è già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione
- ☐ c) è in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non è decorso al momento di presentazione della domanda il termine fissato per il rilascio
- ☐ d) il provvedimento di rilascio è stato motivato da morosità e pertanto si dichiarano le seguenti informazioni relative all'alloggio oggetto dell'ordinanza di rilascio
 - ☐ canone di locazione _____
 - ☐ spese condominiali e di riscaldamento _____
- ☐ e) rilascio alloggio da parte di coniugi legalmente separati o divorziati
- ☐ f) non sussiste la condizione

(I valori del rilascio alloggio non sono riconosciuti nel caso di rilascio per morosità, il cui canone di locazione da corrispondere sia stato inferiore all'importo dell'affitto oneroso secondo quando previsto al punto 16)

8) **CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA**

- ☐ a) richiedenti che dimorino da almeno tre anni presso strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute
- ☐ b) richiedenti che dimorino in strutture di tipo alberghiero a carico di amministrazioni pubbliche
- ☐ c) richiedenti che dimorino da almeno tre anni in locali non originariamente destinati alla residenza abitativa, anche di tipo rurale, ovvero in locali inabitabili ai sensi del regolamento d'igiene del comune o in altro ricovero procurato a titolo precario
- ☐ d) non sussiste la condizione

9) **COABITAZIONE**

Richiedenti che abitino da almeno tre anni con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari:

- ☐ a) nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità
- ☐ b) nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado
- ☐ c) non sussiste la condizione

10) **SOVRAFFOLLAMENTO**

Richiedenti che abitino da almeno tre anni con il proprio nucleo familiare:

- ☐ a) in alloggio che presenta forte sovraffollamento, vale a dire:
 - 3 o più persone in 1 vano abitabile = 14 mq + 20%
 - 4 o 5 persone in 2 vani abitabili = 28 mq + 20%

ALLEGATO D.G.C. N. 42 DEL 26 MARZO 2013

- 6 persone in 3 o meno vani abitabili = 42 mq + 20%
- 7 o più persone in 4 o meno vani abitabili = 56 mq + 20%
- ☐ b) in alloggio che presenta sovraffollamento, vale a dire:
 - 1 o 2 persone in 1 vano abitabile = 14 mq + 20%
 - 3 persone in 2 vani abitabili = 28 mq + 20%
 - 4 o 5 persone in 3 vani abitabili = 42 mq + 20%
 - 6 persone in 4 vani abitabili = 56 mq + 20%
 - 7 o più persone in 5 vani abitabili = 70 mq + 20%
- ☐ c) non sussiste la condizione

11) CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO

Richiedenti che abitino da almeno tre anni con il proprio nucleo familiare:

- ☐ a) in alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi
- ☐ b) in alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica, ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità eliminabile con normali interventi manutentivi
- ☐ c) non sussiste la condizione

12) BARRIERE ARCHITETTONICHE

Richiedenti, di cui al precedente punto 2) che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente)

- ☐ a) sussiste la condizione
- ☐ b) non sussiste la condizione

13) CONDIZIONI DI ACCESSIBILITÀ

Richiedenti, di cui ai precedenti punti 1) e 2), che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato superiormente al primo piano

- ☐ a) sussiste la condizione
- ☐ b) non sussiste la condizione

14) LONTANANZA DALLA SEDE DI LAVORO

Richiedente che risieda da almeno tre anni in un alloggio situato in località diversa dal Comune in cui presta la propria attività lavorativa esclusiva o principale, ovvero sia destinato all'atto del bando a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive in Comune diverso da quello di residenza; la distanza del luogo di residenza dal Comune sede di lavoro deve essere superiore a 90 minuti di percorrenza con gli ordinari mezzi di trasporto pubblico

- ☐ a) sussiste la condizione
- ☐ b) non sussiste la condizione

15)AFFITTO ONEROSO

Richiedenti titolari da almeno tre anni di un contratto di locazione relativo all'abitazione principale il cui "canone integrato", all'atto del bando, sia risultato superiore di oltre il 5% al "canone sopportabile".

Canone integrato: canone di locazione più spese accessorie fino a 516 euro

- ☐ a) sussiste la condizione
- ☐ b) non sussiste la condizione

**DATI DA DICHIARARE AL FINE DELLA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA E DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

Se il sottoscrittore della domanda è diverso da chi richiede l'assegnazione dell'alloggio, si devono indicare le seguenti informazioni relative al sottoscrittore

- cognome

.....

- nome

.....

- codice fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- comune di nascita

.....

- provincia di nascita

--	--

- stato estero di nascita

.....

- data di nascita

--	--	--	--	--	--	--	--

- telefono

.....

.....

- comune di residenza

.....

.....

- provincia di residenza

--	--

CAP

--	--	--	--	--

- indirizzo (via e n.civico)

.....

.....

*